



**Agenzia
Trasporto Pubblico
Bergamo**

**Agenzia per il Trasporto
Pubblico Locale del
Bacino di Bergamo**
CF e P.IVA 04083130163

SEDE: Via T.Tasso 8, 24121 Bergamo
TEL: 035.387709
MAIL: agenzia@agenziatplbergamo.it
PEC: agenziatplbergamo@pec.it

www.agenziatplbergamo.it

Bacino di Bergamo

Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM)

Regolamento tariffario

versione	data	Redatto da	Descrizione
0	12/09/2019	Emilio Grassi	Emissione per consultazione CLTP
1	31/03/2020	Emilio Grassi	Emissione per iter approvativo



SOMMARIO

Regolamento Tariffario	3
Articolo 1 - Definizioni.....	3
Articolo 2 - Normativa di riferimento.....	4
Articolo 3 - Ambito di applicazione del Regolamento.....	4
Articolo 4 - Approvazione e modifiche al Regolamento.....	4
Articolo 5 - Ambito di applicazione del STIBM.....	5
Articolo 6 - Modello di zonizzazione e d'integrazione tariffaria.....	6
Articolo 7 - Azionamento del STIBM.....	8
Articolo 8 - Titoli di viaggio, profili, tariffe - Generalità.....	8
Articolo 9 - Titoli di viaggio STIBM.....	10
Articolo 10 - Profili tariffari STIBM.....	11
Articolo 11 - Tariffe del STIBM.....	11
Articolo 12 - Adeguamenti tariffari.....	12
Articolo 13 - Eccezioni tariffarie.....	13
Articolo 14 - Accordi tariffari inter-bacino.....	13
Articolo 15 - Sistema di riparto dei ricavi tariffari del STIBM.....	14
Articolo 16 - Integrazione tariffaria con i servizi complementari di mobilità.....	16
Articolo 17 - Gestione del STIBM.....	16
Articolo 18 - Standard minimi.....	17
Articolo 19 - Sistema di Monitoraggio.....	18
Articolo 20 - Attuazione del STIBM.....	19
ALLEGATI	21
Allegato 1 - Azionamento STIBM.....	22
All. 1.1 - Lista delle zone tariffarie e Comuni associati.....	22
All. 1.2 - Mappa delle zone.....	27
All. 1.3 - Lista delle eccezioni all'azionamento.....	35
All. 1.4 - Associazione stazione ferroviaria/zone.....	38
All. 1.5 - Matrice delle distanze zonali O/D ferroviaria.....	39
Allegato 2 - Modalità di fruizione e regole dei titoli di viaggio.....	42
All. 2.1 - Biglietto Ordinario (BO).....	42
All. 2.2 - Biglietto giornaliero (BG).....	43
All. 2.3 - Biglietto Multicorse (BM).....	44
All. 2.4 - Abbonamento Settimanale Personale (AS).....	45
All. 2.5 - Abbonamento Mensile Personale (AM).....	46
All. 2.6 - Abbonamento Annuale Personale (AA).....	47
Allegato 3 - Profili Tariffari.....	49
All. 3.1 - Profilo ordinario.....	49
All. 3.2 - Profili agevolati "di base".....	49
All. 3.3 - Profili agevolati "a richiesta".....	50
Allegato 4 - Tariffe.....	51
All. 4.1 - Tariffe dei titoli obbligatori STIBM.....	51
All. 4.2 - Tariffa STIBM dell'abbonamento annuale agevolato per studenti sino a 26 anni.....	51
All. 4.3 - Validità temporale dei titoli.....	51
All. 4.4 - Rapporti di convenienza.....	52



Regolamento Tariffario

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *"Affidatario"*: controparte di un contratto di servizio pubblico stipulato con l'Agenzia o con un altro Ente Regolatore;
 - b) *"Agenzia"*: l'Agenzia per il TPL del Bacino di Bergamo, ente pubblico non economico, di cui all'art. 7 della Legge Regionale n°6/2012;
 - c) *"Comuni Regolatori"*: i Comuni di cui all'art. 6, comma 3, lettera f) della Legge Regionale n°6/2012;
 - d) *"Ambito tariffario"*: area geografica in cui è suddiviso il territorio di riferimento del STIBM, è composto da più zone tariffarie;
 - e) *"Bacino"*: suddivisione del territorio regionale individuata dall'art. 7, comma 1 della Legge 6/2012, corrispondente alla Provincia di Bergamo;
 - f) *"Bacino di Mobilità"*: ambito unitario di applicazione del sistema tariffario integrato disciplinato dal presente regolamento, coincidente con il Bacino;
 - g) *"Enti Competenti"*: gli enti locali titolari delle funzioni in materia di trasporto pubblico riconosciute dalla Legge Regionale 6/2012;
 - h) *"Ente per la Navigazione"*: l'ente pubblico non economico di cui all'art. 40, comma 5 della Legge Regionale 6/2012;
 - i) *"Enti Regolatori"*: le Agenzie, i Comuni Regolatori, l'Ente per la Navigazione;
 - j) *"Legge"*: la Legge della Regione Lombardia 4 aprile 2012, n. 6 (*"Disciplina del settore dei trasporti"*);
 - k) *"O/D"*: Origine/Destinazione degli spostamenti degli utenti del servizio, d'identificazione della relazione di collegamento tra una coppia di località geografiche, di norma rappresentate da Comuni;
 - l) *"Regolamento"*: il presente Regolamento tariffario del STIBM;
 - m) *"Regolamento Tariffario Regionale"*: il Regolamento Tariffario Regionale 10 giugno 2014, n. 4 (*"Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico"*);
 - n) *"STIBM"*: *"Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità di Bergamo"*, elemento del STIR disciplinato dalla PARTE II del Regolamento n. 4/2014 e di cui all'art. 44, comma 1, lett. a) della L.R. n. 6/2012;
 - o) *"STIL"*: *"Sistema Tariffario Integrato Lineare"*, elemento del STIR disciplinato dalla PARTE III del Regolamento Tariffario Regionale n. 4/2014, che prevede l'utilizzo di titoli di viaggio integrati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c) della Legge;
 - p) *"STIR"*: *"Sistema Tariffario Integrato Regionale"*, coordinato a livello regionale, che si compone e si articola negli elementi del STIBM, TIR e STIL;
 - q) *"TIR"*: *"Tariffa Integrata Regionale"*, elemento del STIR disciplinato dalla PARTE IV del Regolamento Tariffario Regionale n. 4/2014, intesa quale tariffa unica regionale, di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) della Legge, che prevede l'utilizzo di titoli di viaggio integrati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c) della Legge;
 - r) *"Titolo di viaggio"*: documento che permette ai passeggeri di effettuare un viaggio a bordo dei mezzi utilizzati per i servizi di trasporto pubblico
 - s) *"Profilo Tariffario"*: tipologia della tariffazione del servizio che un Cliente ha a disposizione tra quelle predisposte, selezionabili secondo l'appartenenza soggettiva a specifici cluster;



- t) *“Unità tariffaria”*: componente tariffaria della tariffa zonale che, unitamente alla tariffa di accesso del STIBM, concorre alla determinazione della tariffa del viaggio;
- u) *“Zona tariffaria”*: unità geografica di riferimento di ogni ambito tariffario per la determinazione della tariffa; ricomprende un insieme dei Comuni.

Articolo 2 - Normativa di riferimento

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento si rimanda a:
 - a) Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 *“Disciplina del settore dei trasporti”* del 06.04.2012 e s.m.i.;
 - b) *Regolamento Tariffario Regionale* 10 giugno 2014, n. 4 *“Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, L.R. 6/2012)”* e s.m.i.;
 - c) DGR n° XI / 1395 del 18/03/2019 *“Linee guida per la progettazione dei Sistemi Tariffari Integrati dei Bacini di Mobilità – STIBM (Part II, R.R. 4/2014) - ai fini dell’approvazione dell’Intesa con Regione Lombardia, di cui all’art. 6 del Regolamento Regionale 10 giugno 2014, n. 4”*

Articolo 3 - Ambito di applicazione del Regolamento.

1. Il presente *Regolamento* disciplina criteri e modalità di applicazione del STIBM applicabile nel Bacino di Bergamo ai servizi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della *Legge*, nel rispetto dei principi dettati dall’art. 43 e art. 44 e del *Regolamento Tariffario Regionale*.
2. Il presente Regolamento disciplina anche, l'integrazione del STIBM con i sistemi tariffari dei servizi di mobilità complementari, di cui all'art. 2, comma 6 della *Legge*, nel rispetto dell'art. 43, comma 1, lett. c) della *Legge*.

Articolo 4 - Approvazione e modifiche al Regolamento

1. Il presente *Regolamento* viene approvato all’interno della complessiva approvazione del STIBM per il Bacino di Bergamo, con l’iter previsto dall’Art.4 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
2. Le modifiche al STIBM ed al presente *Regolamento* vengono approvate in coerenza con quanto disposto dall’Art.4 del *Regolamento Tariffario Regionale*.

In particolare, l’*Agenzia* trasmette alla *Giunta Regionale*, per le verifiche di conformità con il *Regolamento Tariffario Regionale* e con gli indirizzi e la programmazione regionali, i provvedimenti adottati in materia tariffaria indicati nell’art. 4 del *Regolamento Tariffario Regionale* con particolare evidenza per:

- a) modifiche sostanziali del sistema tariffario di competenza, ivi comprese:
 - la stipula degli accordi di cui all'art. 3, comma 5, all'art. 8 e all'art. 11 del *Regolamento Tariffario Regionale*;



- l'introduzione di nuove tipologie di titoli di viaggio integrati con il servizio ferroviario, ai sensi dell'art. 9, comma 3 lettera b) del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - la modifica sostanziale della zonizzazione di Bacino, di cui all'art. 10 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - l'introduzione di relazioni, stazioni o fermate non soggette o parzialmente soggette allo STIBM ai sensi dell'art. 3, comma 7 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
- b) gli adeguamenti tariffari, di cui all'art. 26 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
- c) l'introduzione di nuove agevolazioni e gratuità ai sensi dell'art. 28 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
- d) la stipula di accordi di cui alla Parte V del *Regolamento Tariffario Regionale*.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono inviati entro trenta giorni dalla data della loro adozione, seguendo l'iter indicato dallo stesso *Regolamento Tariffario Regionale*.

Articolo 5 - Ambito di applicazione del STIBM

1. Il STIBM è unico e unitario, secondo quanto previsto dal *Programma di Bacino*, approvato dall'Agenzia con Delibera dell'Assemblea del 04.07.2018.
2. Il STIBM si applica all'intero territorio del *Bacino di Bergamo*, con riferimento agli spostamenti effettuati utilizzando i servizi di trasporto pubblico di linea di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della Legge, ivi compresi i servizi a chiamata, i servizi su impianti fissi e a guida vincolata e i servizi ferroviari regionali.
3. Il STIBM si applica anche a:
 - a) spostamenti fra più Bacini di Mobilità, anche di competenza di diverse Agenzie, limitatamente alle relazioni e ai servizi oggetto degli accordi di cui all'art. 8 del *Regolamento Tariffario Regionale*, nonché d'intesa con gli Affidatari nel caso di applicazione del STIBM a contratti di servizio vigenti. In caso di mancato accordo, alle relazioni di cui al presente comma si applica il STIL di cui alla PARTE III del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - b) servizi di navigazione oggetto degli accordi di cui all'art. 11, comma 1 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - c) servizi di linea per i quali non sussistono obblighi di natura tariffaria, in ragione e per effetto degli accordi di cui all'art. 21, comma 3, all'art. 22, comma 2 e all'art. 23 comma 2 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - d) servizi complementari e non di linea, in ragione e per effetto degli accordi di cui all'art. 24 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
4. La definizione e la modifica sostanziale di zone, tariffe, metodo di riparto e titoli di viaggio per i servizi oggetto degli accordi di cui al precedente comma 2 avviene, secondo quanto previsto dal *Regolamento Tariffario Regionale*, art. 8, comma 3, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della Legge, previo parere favorevole degli Enti aderenti agli accordi. I suddetti pareri non sono necessari nel



caso di adeguamento ordinario delle tariffe, ai sensi dell'art. 26 del *Regolamento Tariffario Regionale*.

5. Il STIBM, fatto salvo quanto precisato all'Articolo 9 in materia di tariffe ed all'Articolo 20 relativamente alle fasi attuative, prevede in via esclusiva la presenza di titoli di viaggio il cui prezzo non dipende dai mezzi o dai vettori utilizzati, dal numero di trasbordi e dalla competenza amministrativa sui servizi.
6. Il STIBM, ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, d'intesa con la Regione per quanto riguarda i servizi ferroviari, definisce le modalità di integrazione tariffaria e assoggetta alla zonizzazione del Bacino di Mobilità di cui all'Articolo 6 i servizi eserciti dai seguenti soggetti:
 - a) affidatari di servizi di competenza dell'Agenzia, secondo quanto previsto dal precedente comma 2;
 - b) affidatari di servizi ferroviari, secondo quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3, lett. a);
 - c) affidatari di servizi di competenza dei *Comuni Regolatori* inclusi nel territorio dell'Agenzia, sentiti i Comuni interessati, in virtù di quanto previsto dal comma 2;
 - d) affidatari di servizi di competenza di altre Agenzie, secondo quanto previsto dal comma 3 lett. a);
 - e) affidatari dei servizi di navigazione, nei casi previsti dal comma 3, lett. b);
 - f) gestori di servizi di linea per i quali non sussistono obblighi di natura tariffaria, secondo quanto previsto dal comma 3, lett. c);
 - g) gestori dei servizi complementari e non di linea, secondo quanto previsto dal comma 3, lett. d);
 - h) affidatari di servizi di competenza di enti non lombardi, nei casi previsti dall'Art. 3, commi 5 e 6 del *Regolamento Tariffario Regionale*.

Articolo 6 - Modello di zonizzazione e d'integrazione tariffaria

1. Il presente *Regolamento*, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 7, comma 13 della Legge, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del *Regolamento Tariffario Regionale* e in conformità con la Misura 5 dell'Atto di regolazione adottato dall'*Autorità di Regolazione dei Trasporti* con Delibera n. 48 del 30 marzo 2017, adempie ai seguenti compiti in materia tariffaria:
 - a) definisce le politiche tariffarie del Bacino, in coerenza con gli indirizzi e con le linee guida regionali nonché tenendo conto di obiettivi generali di efficacia e di efficienza, di raggiungimento dell'integrazione tariffaria, di equilibrio della gestione e favorendo la competitività del sistema di trasporto pubblico locale, regolando l'attuazione delle politiche tariffarie medesime;
 - b) attua il STIBM, in particolare definendo e disciplinando:



- l'ambito di applicazione del STIBM e la corrispondente suddivisione in zone, individuandone l'ambito territoriale e i servizi coinvolti nonché le modalità di modifica, anche attraverso gli accordi di cui all'art. 8 e all'art. 11 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - la struttura, le regole di validità, le condizioni commerciali nonché gli indirizzi in merito a formato, grafica e modalità di emissione dei titoli di viaggio, nel rispetto dell'art. 9 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - il dimensionamento delle singole zone, disegnandone i relativi confini, nel rispetto del modello tariffario di cui all'art. 10 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - i livelli e gli aggiornamenti delle tariffe per zona e titolo di viaggio, secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - gli standard minimi e gli obiettivi in riferimento alle condizioni di trasporto e agli aspetti tariffari, alla rete di vendita, alla riduzione dell'evasione tariffaria, allo sviluppo di un'immagine coordinata e alle regole inerenti all'uso dei titoli di viaggio nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 30, 31 e 34 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - la partecipazione al percorso diretto alla piena realizzazione del STIR, di cui alla PARTE VII del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - le agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle individuate dall'art. 28 del *Regolamento Tariffario Regionale*, prevedendo le correlate compensazioni tariffarie a favore dei soggetti Affidatari;
 - le attività previste nell'ambito del sistema di monitoraggio di cui all'art. 15 della Legge.
2. Il presente *Regolamento* regola l'ambito di applicazione del STIBM e la corrispondente suddivisione in zone procedendo all'associata definizione, in particolare, degli aspetti seguenti:
- le regole di associazione di ogni singolo Comune del Bacino a ogni singola zona del STIBM, che determina la corrispondente associazione alle zone delle reti dei servizi e dei connessi punti di fermata, e nodi d'interscambio;
 - le regole di associazione degli spostamenti al numero di zone interessate;
 - le regole d'identificazione delle relazioni O/D assoggettate allo STIL, riferendosi a spostamenti tra località poste in due Bacini di Mobilità differenti, di competenza di due distinte Agenzie;
 - le regole di fruizione dei titoli di viaggio e di determinazione delle associate tariffe in rapporto alla zonizzazione del Bacino, per le tipologie obbligatorie di cui all'art. 9, comma 1 del *Regolamento Tariffario Regionale* nonché per le ulteriori tipologie introdotte ai sensi dell'art. 9, comma 3 del *Regolamento Tariffario Regionale* suddetto.
3. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *Regolamento Tariffario Regionale*, con il presente provvedimento definisce il STIBM, garantendone l'unitarietà in termini di struttura e tariffe, avendo tenuto conto, in particolare, degli aspetti seguenti:
- localizzazione dei poli attrattori e generatori di domanda;
 - distanza tra le località;
 - caratteristiche e livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti sul territorio;
 - origine e destinazione dei flussi;
 - assetto delle reti di trasporto e delle vie di comunicazione;
 - comprensibilità da parte dell'utente del modello di zonizzazione e delle tariffe risultanti;
 - impatti tariffari generati dall'implementazione del modello a zone adottato;
 - opportunità di non suddividere il territorio di un Comune in più zone.



4. L'Agenzia, ai sensi di quanto previsto al richiamato art. 10, comma 1, del *Regolamento Tariffario Regionale*, per la definizione del STIBM e in specie delle tariffe allo stesso connesse, ha adottato il modello a zone e caratterizzato per i seguenti elementi:
- assunzione quale principale parametro per la determinazione delle tariffe del numero delle zone attraversate, comprese quelle di origine e di destinazione del viaggio;
 - possibilità di effettuare spostamenti dal punto di origine al punto di destinazione attraverso la scelta di itinerari diversi, con applicazione di norma di un'unica tariffa ove le differenze tra i percorsi risultino contenute;
 - semplificazione massima del modello tariffario, prevedendo un adeguato numero di zone e semplificando in termini corrispondenti la comprensione del sistema per il viaggiatore;
 - incentivazione degli spostamenti di adduzione alle linee di forza.

Articolo 7 - Azzonamento del STIBM

1. Il STIBM, per la determinazione delle tariffe, adotta il modello a zone caratterizzato dai seguenti elementi:
 - a) il territorio del *Bacino di Mobilità* è suddiviso in più zone tariffarie ciascuna delle quali formata da almeno un Comune (vedi Allegato 1);
 - b) ogni singolo Comune, unitamente alle reti dei servizi e ai connessi impianti di fermate dei sistemi del trasporto pubblico locale e delle stazioni del *Servizio Ferroviario Regionale*, è assegnato interamente e univocamente a una singola zona tariffaria, fatte salve le eccezioni di cui al successivo Articolo 12 ;
 - c) per alcune zone o ambiti speciali sono definiti criteri diversi di definizione delle zone ai sensi dell'Art. 10 comma 4 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
2. L'azzonamento del STIBM è riportato nell'Allegato 1 del presente *Regolamento*; nello stesso allegato sono presentate le eccezioni puntuali alle regole generali di azzonamento.

Articolo 8 - Titoli di viaggio, profili, tariffe - Generalità

1. Per essere ammesso al servizio di trasporto, ogni viaggiatore deve essere in possesso di un titolo di viaggio (biglietto, abbonamento, etc.) valido per il servizio prescelto. Il valore e la tipologia del titolo vengono definiti sulla base di:
 - a) Tipologia del titolo di viaggio;
 - b) Profilo tariffario del passeggero;
 - c) Distanza zonale.
2. I titoli di viaggio del STIBM, comprendenti anche quelli obbligatori ai sensi del *Regolamento Tariffario Regionale*, sono individuati e descritti nell'Allegato 2 ed applicati ai profili tariffari descritti in Allegato 3, adottando le tariffe individuate nell'Allegato 4.



3. I titoli di viaggio sono segmentati in:
 - a) Titoli obbligatori STIBM: sono i titoli da applicare obbligatoriamente a tutti i servizi di Bacino, secondo le indicazioni stabilite nel presente *Regolamento*;
 - b) Titoli di natura Commerciale: sono titoli emessi dal *Gestore del Trasporto* con proprio rischio imprenditoriale e finalizzati ad acquisire segmenti specifici della domanda
4. Le tipologie di titolo di viaggio di cui al comma 3 sono emesse con riferimento dei seguenti profili tariffari:
 - a) Profilo ordinario: profilo tariffario senza alcuna agevolazione;
 - b) Profili agevolati "di base": prevedono l'applicazione di una tariffa STIBM agevolata, di norma ottenuta attraverso l'applicazione di uno sconto alla corrispondente tariffa del titolo di viaggio di profilo ordinario.
 - c) Profili agevolati a richiesta: profili agevolati richiesti da Enti o altri Soggetti, associati obbligatoriamente a compensazioni economiche verso il Gestore del Trasporto al fine di garantire l'equilibrio del bilancio del Contratto di Servizio (Art. 28 c.6 del Regolamento Tariffario Regionale).
5. Il prezzo di ciascun titolo di viaggio e profilo viene definito per singola fascia tariffaria, corrispondente alla distanza zonale del viaggio.
6. Le modalità di fruizione e i requisiti richiesti in relazione a ogni singola tipologia di titolo di viaggio, ordinario e preferenziale, sono riportati nell'Allegato 2.
7. I profili agevolati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del *Regolamento Tariffario Regionale*, sono definiti sulla base di criteri riferiti a: età anagrafica, condizione socioeconomica e familiare, modalità di utilizzo dei servizi.
8. La validità temporale del biglietto ordinario è individuata tenendo conto del tempo mediamente necessario per effettuare un viaggio di attraversamento completo delle zone definite ai sensi dell'Articolo 6 , compreso il tempo per eventuali interscambi. Laddove il sistema di bigliettazione consenta la validazione ad ogni cambio mezzo, la tratta iniziata entro il tempo di validità può essere completata.
9. La validità temporale e spaziale delle singole tipologie di titolo di viaggio non è assoggettata a ulteriori limitazioni quanto all'utilizzo dei diversi servizi di trasporto pubblico di linea presenti sul territorio.
10. L'introduzione di ulteriori tipologie di titoli di viaggio con caratteristiche di completa integrazione, a prezzi coerenti con i titoli obbligatori o a condizioni più favorevoli per l'utente, è assoggettata a quanto previsto dall'art.7, comma 13 lett. c) della legge 6/2012 e dall'art. 9, commi 3, 4 e 5 del *Regolamento Tariffario Regionale*.



Articolo 9 - Titoli di viaggio STIBM

1. I titoli di viaggio STIBM applicati al Bacino di Bergamo sono i titoli obbligatori definiti dall'Art.9 del *Regolamento Tariffario Regionale*, declinati secondo le regole di fruizione individuate nell'Allegato 2, definite sulla base delle *Linee Guida* emesse con DGR XI/1395 del 18.03.2019.
2. Sono istituiti i seguenti titoli di viaggio obbligatori STIBM a profilo ordinario le cui modalità di fruizione sono indicate nell'Allegato 2:
 - a) Biglietto Ordinario ("BO");
 - b) Biglietto Multi corse ("BM");
 - c) Biglietto Giornaliero ("BG");
 - d) Abbonamento Settimanale Personale ("AS");
 - e) Abbonamento Mensile Personale ("AM");
 - f) Abbonamento Annuale Personale ("AA").
3. È ammessa l'introduzione di ulteriori tipologie di titoli di viaggio di natura commerciale, con caratteristiche di completa integrazione, a prezzi coerenti con i titoli obbligatori, o di condizioni più favorevoli per l'utente, con le modalità descritte nel *Regolamento Tariffario Regionale* (Art. 9 comma 3). In particolare, l'Agenzia promuove azioni mirate ad introdurre ulteriori quali:
 - a) Titoli di viaggio incentivanti la mobilità sostenibile:
 - titoli di viaggio cumulativi TPL + Navigazione sul Lago di Iseo (ulteriori rispetto ai titoli integrati previsti);
 - titoli di viaggio cumulativi per gli utenti dell'intermodalità su auto in punti di interscambio esterni di accesso alla città: park + TPL;
 - titoli di viaggio car-sharing + TPL;
 - titoli di viaggio agevolati per gli utenti dell'intermodalità ciclistica: TPL + bici (al seguito), TPL + bike-sharing (interscambio).
 - b) Titoli incentivanti la domanda occasionale:
 - biglietti turistici per più giorni (2, 3 giorni, oltre al giornaliero base già previsto);
 - biglietti a favore di particolari manifestazioni culturali e sportive;
 - biglietti per comitive organizzate;
 - biglietti per piccoli gruppi (2-8 persone), con progressività di sconto rispetto al numero di passeggeri;
 - titoli di viaggio destinati a favorire la mobilità nelle ore di morbida (titoli *off-peak*).
4. I supporti, fisici e virtuali, attraverso i quali i titoli sono messi a disposizione degli utenti sono definiti dal Consorzio o dall'accordo fra gli Affidatari e i Gestori dei servizi ai sensi dell'art. 11, comma 1, in conformità con le modalità attuative previste dal Decreto della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia n. 3511 del 13 marzo 2018 e s.m.i.
5. In particolare, lo standard della tessera del trasporto pubblico per l'intera Regione Lombardia è definito nella DGR XI/1774 del 17.06.2019 che ne regola i tempi e le modalità di applicazione.
6. L'utilizzo di Tessere di riconoscimento per il caricamento e/o la fruizione dei titoli di viaggio è assoggettato a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento Tariffario Regionale.



Articolo 10 - Profili tariffari STIBM

1. I profili Tariffari STIBM rappresentano la tipologia di tariffazione del servizio che un Cliente ha a disposizione tra quelle predisposte, selezionabili secondo l'appartenenza soggettiva a specifici cluster, fra i quali età anagrafica, condizione socioeconomica e familiare, modalità di utilizzo dei servizi, ecc.
2. Il profilo tariffario ordinario, senza agevolazioni, si applica indistintamente a tutti i passeggeri che non appartengono a profili agevolati e prevede l'applicazione della tariffa intera.
3. Nell'ambito del STIBM sono istituiti profili tariffari agevolati definiti "di base" cui corrispondono le agevolazioni ed esenzioni dettagliate in All. 3.2.
4. Profili agevolati a richiesta da parte di Enti o altri Soggetti, consentono ulteriori agevolazioni e/o esenzioni e sono possibili solo nell'ambito di quanto stabilito dall'Art.28 comma 6 del *Regolamento Tariffario Regionale*, previa la definizione di una adeguata modalità di compensazione a favore degli Affidatari del servizio.

Le modalità di attivazione e gestione dei profili agevolati a richiesta sono illustrate in All. 3.3.

Articolo 11 - Tariffe del STIBM

1. Il STIBM prevede in via esclusiva titoli di viaggio e tariffe di natura integrata, ossia con validità indifferenziata e non limitata ad alcune specifiche modalità di trasporto o ad alcuni ambiti territoriali specifici.
2. La tariffa applicabile al singolo viaggio dei titoli STIBM è calcolata considerando:
 - a) La "*distanza zonale*" (numero di unità tariffarie) pari al numero delle zone interessate dal viaggio, in origine, destinazione o attraversamento;
 - b) La tariffa associata al numero di unità tariffarie;
 - c) La tipologia del titolo di viaggio utilizzato;
 - d) Il profilo tariffario applicabile in base a specifiche categorie del passeggero.
3. La tariffa di ciascun titolo di viaggio è declinata per fasce tariffarie da 1 a 10 e per l'"intero Bacino".

I valori tariffari del STIBM sono riportati nell'Allegato 4 - Tariffe del presente *Regolamento*.

4. I titoli di viaggio e le corrispondenti tariffe identificano le zone tariffarie entro le quali il viaggio può essere effettuato con libero ricorso alla totalità dei mezzi ed alle combinazioni di mezzi di cui all'art. 2 messi a disposizione all'interno delle zone medesime, senza vincolo di OD e di itinerario e nei limiti della propria validità temporale. In particolare, i titoli di viaggio del STIBM del Bacino di Bergamo sono utilizzabili in modo integrato su:
 - a) Linee tramviarie, funicolari e funivie appartenenti alla rete del TPL di Bacino di Bergamo;
 - b) Autolinee interurbane ed urbane appartenenti alla rete del TPL del Bacino di Bergamo;
 - c) Autolinee interurbane inter-bacino gestite da altre Agenzie, previo accordo con le Agenzie di competenza;
 - d) Servizio Ferroviario Regionale per le relazioni interne al Bacino di Bergamo, previo accordo con la Regione Lombardia ed il Gestore del SFR.



- e) Linee di Navigazione sul Lago di Iseo, per i soli titoli intera rete utilizzabili sulle corse interne al Bacino di Bergamo.
5. Ai sensi dell'Art.39 del *Regolamento Tariffario Regionale*, con l'applicazione del STIBM al Bacino di Bergamo decadono i titoli di viaggio "Io Viaggio TrenoCittà" e "Io Viaggio Ovunque in Provincia" (IVOP) precedentemente introdotti con Delibera della Giunta Regionale,
6. La regola generale per il calcolo della distanza zonale è che sia garantita la stessa tariffa e l'uso indifferente degli itinerari alternativi. Per tutte le relazioni di collegamento tra le zone tariffarie la distanza zonale ai fini della determinazione della tariffa è calcolata, secondo i seguenti criteri:
- a) la distanza zonale è misurata conteggiando il numero di zone attraversate dal servizio di trasporto pubblico che collega la zona tariffaria di origine a quella di destinazione dello spostamento, comprese le due zone di origine e destinazione del viaggio;
 - b) la distanza zonale è calcolata sulla base del percorso più breve tra gli itinerari possibili e autorizzati previsti dalla rete dei servizi di trasporto pubblico;
 - c) è possibile introdurre il concetto di "via" che consente la distinzione della distanza zonale in relazione all'itinerario percorso per spostarsi dalla zona di origine a quella di destinazione;
 - d) l'insieme di tutte le distanze tra le zone tariffarie costituisce una matrice tariffaria, ove ad ogni coppia di zone tariffarie e relative casistiche di via è associata una ed una sola distanza zonale.
7. Le tariffe STIBM dei biglietti ordinari sono individuate nel rispetto dei valori massimi definiti dalla Giunta regionale attraverso i provvedimenti annuali di adeguamento delle tariffe, secondo quanto previsto all'art. 12 e all'art. 26 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
8. Le restanti tariffe del STIBM sono individuate nel rispetto dei rapporti di convenienza indicati dall'art. 12, comma 2, del *Regolamento Tariffario Regionale*.
9. I rapporti di convenienza per ulteriori tipologie di titoli di viaggio che dovessero essere introdotte ai sensi del *Regolamento Tariffario Regionale*, art. 9, comma 3, saranno determinati in conformità con i rapporti indicati ai commi precedenti.
10. Per tutti i titoli di viaggio STIBM è introdotto un valore massimo della tariffa, pari al 95% della tariffa del titolo IVOL corrispondente, se esistente.
11. Le tariffe dei titoli di viaggio del presente regolamento sono arrotondate nel rispetto dei criteri indicati dal *Regolamento Tariffario Regionale*, art. 26, comma 9.

Articolo 12 - Adeguamenti tariffari

1. L'art. 26 c. 1, lett. b) del *Regolamento tariffario n. 4 del 10 giugno 2014* prevede che gli adeguamenti tariffari siano definiti con provvedimenti propri degli Enti regolatori, per quanto riguarda i titoli di rispettiva competenza.



2. L'Agenzia definisce un set di indicatori di qualità erogata e percepita associando a ciascuno di essi un obiettivo quantitativo al fine di applicare l'algoritmo di calcolo dell'adeguamento annuale stabilito dalla *Regione Lombardia*.
3. Gli indicatori e gli obiettivi quantitativi vengono condivisi con la "*Conferenza Locale del Trasporto Pubblico*" ed approvati dal *Consiglio di Amministrazione* dell'Agenzia.
4. Gli adeguamenti annuali di competenza degli *Enti Regolatori* sono determinati sulla base della consuntivazione dei valori dell'anno precedente ed approvati con provvedimento di norma entro luglio di ogni anno, con decorrenza da 1° settembre del medesimo anno.
5. L'adeguamento tariffario annuale si applica in modo automatico a tutti i titoli di viaggio rispettandone la struttura ed i rapporti di convenienza.
6. L'adeguamento tariffario annuale è finalizzato al recupero da parte dei Gestori del Trasporto degli introiti tariffari per la quota legata alle variazioni inflattive, modulata dagli indicatori di qualità, ed assicurando che l'entità e le modalità di applicazione dell'adeguamento non inducano sovra o sotto compensazioni nei Contratti di Servizio.

Articolo 13 - Eccezioni tariffarie

1. Rispetto a quanto stabilito in materia di zonizzazione, titoli di viaggio e tariffe nei precedenti art. 6, 7, 8 e 9, possono essere introdotte e previste eccezioni tariffarie, permanenti o transitorie, purché adeguatamente motivate e coerenti con i principi base di trasparenza, proporzionalità della tariffa ed equità che informano il presente regolamento.
2. Sono previste le seguenti tipologie di eccezione tariffaria:
 - a) modifica della zona tariffaria di assegnazione di un intero Comune o parte di esso per considerare specifiche modalità di accesso tramite impianti di risalita, come previsto dall'Art. 10 comma 6 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - b) modifica della zona tariffaria di assegnazione di alcune fermate di uno o più Comuni per meglio rappresentare poli di attrazione specifici;
 - c) modifica della zona tariffaria di assegnazione di alcune fermate di uno o più Comuni per evitare distorsioni nel calcolo della distanza zonale causate da confini comunali che separano artificialmente il percorso del trasporto pubblico;
 - d) modifica dei rapporti di convenienza fra le differenti tipologie di titolo, nel rispetto dei rapporti fissati dal *Regolamento Tariffario Regionale*: la modifica deve essere motivata esclusivamente dalla necessità di mitigare eccessivi salti tariffari che l'introduzione del STIBM comporti rispetto alla situazione preesistente, con particolare attenzione agli abbonamenti personali destinati agli utenti sistematici.
3. Le eccezioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono riportate in dettaglio nell'All. 1.3 (scelte di azionamento) e nell'All. 4.3 (rapporti di convenienza) .

Articolo 14 - Accordi tariffari inter-bacino



1. Al fine di favorire l'integrazione modale fra i bacini di Mobilità, l'Agenzia promuove accordi con le Agenzie limitrofe e con la Regione Lombardia per definire tariffe valide sulle relazioni inter-bacino
2. Qualora non si pervenga ad accordi specifici viene applicata la tariffa regionale STIL, ai sensi dell'Art. 8 del *Regolamento Tariffario Regionale*.

Articolo 15 - Sistema di riparto dei ricavi tariffari del STIBM

1. L'Agenzia, in conformità della disciplina di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), punto v. del *Regolamento Tariffario Regionale*, identifica i criteri generali, riportati ai seguenti commi 5 e 6, di riparto dei ricavi tariffari del STIBM, nonché i parametri e i relativi metodi di misurazione, delegando la definizione dei meccanismi puntuali ai soggetti aderenti agli accordi stipulati o agli atti in materia assunti dai consorzi costituiti ai sensi dell'art. 7 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
2. Il sistema di riparto di cui agli accordi o ai consorzi richiamati al comma 1 dovrà altresì disciplinare le modalità di revisione dei relativi meccanismi a seguito del ridisegno delle reti e dei servizi di trasporto a opera degli strumenti di programmazione vigenti nonché le modalità di concorso dei singoli affidatari alla copertura dei costi connessi al sistema di riparto medesimo, secondo quanto previsto all'Articolo 16 comma 5, lett. i) e j).
3. Sul montante totale degli introiti tariffari del Bacino di Mobilità, l'Agenzia potrà determinare con proprio atto, prima dell'affidamento dei servizi, la quota di ricavi di propria competenza da destinare alla parziale copertura dei propri costi di funzionamento, in applicazione e nel limite del 3 % degli introiti tariffari, come stabilito dall'art. 25 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
4. Il riparto dei ricavi tariffari del STIBM dovrà avvenire secondo una modalità gerarchica a due stadi, con:
 - a) un primo stadio, di riparto degli introiti di competenza tra i servizi ferroviari, i servizi TPL degli altri bacini (per i servizi inter-bacino) e i servizi TPL del Bacino di Bergamo;
 - b) un secondo stadio di riparto fra i gestori dei servizi del bacino di competenza dell'Agenzia.
5. I criteri generali per il riparto dei ricavi tariffari di cui al precedente comma 4 lett. a) sono definiti attraverso specifica intesa fra l'Agenzia, le altre Agenzie di Bacino e la Regione Lombardia, per quanto attiene gli introiti dei servizi ferroviari. Nella fase transitoria precedente all'approvazione di tutti gli STIBM e all'avvio a regime del STIR, il riparto degli introiti di cui al presente articolo potrà avvenire sulla base di accordi commerciali specifici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
6. Il riparto dei ricavi tariffari del STIBM, di cui al precedente comma 4 lett. b), dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) il riparto dovrà fornire un'informazione trasparente che consenta di valutare il livello di compensazione di ogni contratto di servizio e l'effettivo livello di copertura *attraverso i ricavi da traffico* dei costi efficienti di produzione dei servizi affidati, comprensivi di un margine di utile ragionevole, separando in modo chiaro ogni ulteriore criterio che consideri in sede di riparto degli introiti fattori di compensazione e/o perequazione fra i differenti servizi, in

conformità con quanto stabilito dalla normativa dell'Unione Europea, dall'art. 19 del d.lgs. n.422/1997 e dalla misura 12 della Delibera Autorità Regolazione dei Trasporti n. 49/2015;

- b) i ricavi tariffari di riferimento degli algoritmi di riparto sono costituiti dai ricavi base attribuiti ad ogni lotto di servizio in fase di predisposizione delle procedure di affidamento dei servizi, a partire dall'analisi della domanda, dai dati storici di frequentazione dei servizi di competenza, dalla struttura tariffaria e dai livelli tariffari definiti dallo STIBM, dal livello di evasione tariffaria e da eventuali ulteriori criteri di compensazione e perequazione esplicitati in sede di predisposizione delle procedure di affidamento;
- c) il riparto dovrà in via prioritaria essere basato:
- sulla preliminare ripartizione degli introiti derivanti da ogni singola tipologia di titolo in funzione della validità spaziale della stessa;
 - sulla misurazione diretta dell'effettivo uso dei titoli sui servizi di competenza di ogni gestore a partire dai dati derivanti dai sistemi di bigliettazione elettronica e dai sistemi di controllo degli accessi alle stazioni o alle fermate;
 - sulla misura diretta, secondo modalità da definirsi, del tasso di evasione, elusione e frode tariffaria;
 - ad integrazione dalle informazioni di cui ai punti precedenti, sulla misurazione dell'effettivo uso dei servizi di competenza di ogni affidatario, effettuata in termini di passeggeri trasportati o di passeggeri*chilometro a bordo mezzo, attraverso sistemi di conta passeggeri, purché adeguatamente validati, o attraverso apposite indagini sul campo;
- d) qualora i dati rilevati attraverso le modalità di cui alla precedente lett. c) dovessero discostarsi dai dati previsionali di cui alla precedente lett. b), l'algoritmo di riparto riconoscerà a ogni singolo aderente all'accordo o al consorzio un livello di ricavi tariffari non inferiore al livello di ricavo individuato nel *Contratto di Servizio* in ordine all'equilibrio economico-finanziario del Contratto medesimo, fermo restando l'obbligo di mantenere il rischio da traffico in capo all'affidatario, nel rispetto dalla normativa vigente in materia, e a condizione che:
- il totale dei ricavi tariffari del bacino di mobilità del STIBM sia non inferiore alla sommatoria dei ricavi tariffari previsti dai Contratti di servizio e dalle procedure di affidamento;
 - che il tasso di evasione, elusione e frode tariffaria del singolo gestore per cui è calcolata la quota di riparto non risulti maggiore rispetto ai valori previsionali di cui alla lettera b) che precede.
- e) fermi restando i criteri generali prioritari di cui alle lettere precedenti, il sistema di riparto potrà prevedere criteri di compensazione ulteriori, atti a promuovere e premiare comportamenti virtuosi degli aderenti all'accordo o al consorzio in grado di sviluppare obiettivi di sistema quali l'incremento della domanda soddisfatta, del livello di utilizzo del servizio e di soddisfazione degli utenti, purché chiaramente individuati ed espressi preliminarmente in sede di accordo fra i gestori.
- f) il riparto dei ricavi tariffari del STIBM, in caso di applicazione anticipata dello stesso a contratti di servizio vigenti sarà regolato attraverso accordi commerciali con gli affidatari, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dei contratti e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 39 del *Regolamento Tariffario Regionale*.



Articolo 16 - Integrazione tariffaria con i servizi complementari di mobilità

1. L'Agenzia, in conformità con quanto previsto dal *Regolamento Tariffario Regionale*, art. 24, promuove la sottoscrizione di accordi d'integrazione tariffaria con i gestori dei servizi complementari e dei servizi non di linea, al fine di favorirne l'utilizzo in un a logica di:
 - a) sviluppo della mobilità sostenibile e della complementarità tra le modalità di trasporto;
 - b) miglioramento dell'accessibilità e sviluppo socioeconomico del territorio;
 - c) uso efficace, efficiente e sostenibile delle risorse pubbliche;
 - d) promozione di nuovi paradigmi di risposta alle esigenze dei cittadini, di mobilità, fruizione e condivisione dei servizi di trasporto.

Articolo 17 - Gestione del STIBM

1. La gestione del STIBM è regolata dall'Art. 7 del *Regolamento Tariffario Regionale*, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive formulati dall'Agenzia in accordo con gli Enti Regolatori i cui servizi sono integrati nello STIBM e con la Direzione regionale competente in materia di servizi ferroviari.
2. Gli accordi stipulati oppure i consorzi costituiti ai sensi dell'Art. 7 del *Regolamento Tariffario Reg*, per i titoli di viaggio di competenza e nel rispetto degli obblighi contrattuali, regolano almeno:
 - a) la progressiva introduzione di soluzioni attuative del STIBM che, in virtù delle implementazioni tecnologiche e attraverso l'applicazione di moderne logiche tariffarie, garantiscano ai singoli utenti la migliore tariffa in rapporto alle proprie esigenze di utilizzo del servizio nonché strumenti e modalità di acquisto dei titoli e di pagamento dei servizi utilizzati in grado di promuovere, agevolare e consolidare la preferenza per il TPL, l'equità e la coerenza delle tariffe rispetto al livello e alla modalità di fruizione del servizio medesimo;
 - b) il formato, la grafica, le modalità di emissione e la distribuzione dei titoli di viaggio, l'implementazione della rete di vendita e dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, in conformità di quanto definito dall'art. 30 e dall'art. 33 del *Regolamento Tariffario Regionale* e in coerenza con le linee di indirizzo e con gli standard minimi contrattuali di cui all'art. 12;
 - c) la gestione e il riparto degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio;
 - d) lo svolgimento di attività strumentali al riparto degli introiti quali, ad esempio, partecipazione all'attività di rilevazione dei dati di traffico, organizzazione e gestione dell'attività di controllo nei confronti degli utenti, monitoraggio del servizio e del rispetto degli standard di qualità, indagini di rilevazione della qualità attesa, percepita, erogata;
 - e) la definizione e l'attuazione delle attività di promozione e comunicazione, ivi inclusa l'attività di informazione al pubblico delle condizioni di trasporto, delle tariffe applicate, dell'offerta integrata, delle sue caratteristiche e dei suoi vantaggi, anche di natura non economica;



- f) la definizione e attuazione di accordi commerciali per l'integrazione tariffaria dei servizi TPL con i servizi complementari e non di linea di cui all'Articolo 16 ;
 - g) la predisposizione, anche a supporto dell'Agenzia e degli Enti Regolatori competenti, di reportistica di dettaglio del venduto, anche sulla base di quanto previsto dal sistema di monitoraggio di cui all'art. 15 della Legge e dai contratti di servizio degli Affidatari integrati nello STIBM;
 - h) le modalità di rimborso dei titoli di viaggio agli utenti, ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - i) le forme e modalità di copertura dei costi relativi all'erogazione dei servizi comuni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, reporting, analisi dei ricavi, a favore dei soggetti incaricati della realizzazione di tali servizi;
 - j) le modalità di copertura dei costi legati alla distribuzione, alle attività per il riparto degli introiti e alla vendita dei titoli di viaggio integrati anche da parte di reti di vendita esterne necessarie per garantire gli standard richiesti ai sensi dell'art. 30 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
3. Gli accordi e gli statuti consortili di cui al presente articolo individuano inoltre:
- a) le regole per la definizione e la variazione dei soggetti aderenti, anche per effetto di subentro di nuovi operatori;
 - b) le decisioni, in relazione alle funzioni di cui al comma 5, da assumere con maggioranze qualificate, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela degli aderenti, con obbligo di sottoporre a maggioranza qualificata almeno le decisioni di cui alla lett. c);
 - c) le maggioranze qualificate necessarie all'approvazione delle decisioni di cui al precedente comma;
 - d) forme e modalità di consultazione dei singoli aderenti in relazione alle decisioni di specifico interesse.
4. Al fine di garantire condizioni eque e paritetiche agli affidatari dei servizi, nell'ambito degli accordi o dei consorzi di cui ai punti precedenti, e di assicurare la coerenza dei suddetti agli indirizzi e alle direttive dell'Agenzia, gli statuti dei suddetti consorzi, gli accordi e qualsiasi altro atto fondamentale regolante le funzioni di cui al comma 5 dovranno essere preventivamente approvati dall'Agenzia.

Articolo 18 - Standard minimi

1. L'Agenzia, in coerenza con quanto previsto nel *Regolamento Tariffario Regionale*, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e nazionali, inserirà nei Contratti di servizio di competenza, clausole dirette a garantire:



- a) la vendita e il rimborso dei titoli di viaggio STIR nonché dei titoli di viaggio dei servizi di navigazione svolti sul territorio di competenza ancorché non integrati, secondo quanto previsto all'art. 30, comma 1 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
- b) la rete di vendita da considerarsi minima ove assicurare, senza applicazione di sovrapprezzo, la vendita dei titoli di viaggio di cui alla precedente lett. a), secondo quanto previsto all'art. 30, comma 2 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
- c) soluzioni di bigliettazione e pagamento allo stato dell'arte, interoperabili con analoghe soluzioni implementate per servizi complementari di mobilità di cui all'Articolo 16 e con canali di pagamento digitale e conformi con le modalità attuative previste dal *Decreto della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia* n. 3511 del 13 marzo 2018 e s.m.i.;
- d) il rimborso dei titoli di viaggio STIR, secondo quanto previsto all'art. 31, commi 2, 3 e 6 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
- e) la validità dei titoli di viaggio, secondo quanto previsto all'art. 31, commi 4 e 5 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
- f) le modalità di riconoscimento dell'eventuale indennizzo ai viaggiatori, secondo quanto previsto all'art. 32 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
- g) le modalità di contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria, secondo quanto previsto all'art. 34 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
- h) l'applicazione e, secondo la competenza, il rispetto da parte degli Affidatari degli ulteriori standard minimi di cui all'art. 30, comma 3, art. 31 dal comma 7 al comma 17 del *Regolamento Tariffario Regionale*.

Articolo 19 - Sistema di Monitoraggio

1. Attraverso i *Contratti di Servizio* l'Agenzia regola le modalità di fornitura delle informazioni relativa alla vendita ed agli introiti dei titoli di viaggio, in coerenza con gli obiettivi di trasparenza necessari alla piena gestione delle risorse pubbliche associate ai Contratti di Servizio.
2. Al fine di impedire il prodursi di asimmetrie informative, in violazione delle finalità di cui al comma 4 dell'Articolo 17 ed a limitazione delle funzioni di controllo in capo all'Ente Regolatore, tutti i dati relativi ai titoli di viaggio venduti dagli affidatari, ad eccezione delle informazioni di anagrafica dei clienti, e tutte le informazioni utilizzate per il riparto degli introiti devono essere rese pienamente disponibili senza alcuna restrizione all'Agenzia e a tutti gli aderenti all'accordo o al consorzio.
3. L'Agenzia, in conformità con quanto previsto dal *Regolamento Tariffario Regionale*, art. 4, comma 4, prevede nei *Contratti di Servizio* dalla stessa stipulati l'obbligo degli Affidatari di trasmettere all'Agenzia e alla Direzione regionale competente una reportistica di dettaglio dei titoli venduti, delle condizioni di trasporto applicate nonché altre informazioni legate al sistema tariffario, quali a titolo esemplificativo il numero di controlli antievasione e le sanzioni applicate. Le informazioni inviate alla Regione, con esplicito richiamo dell'obbligo nei Contratti sopra



richiamati, saranno trasmesse secondo le modalità definite dal sistema di monitoraggio regionale di cui all'art. 15 della Legge.

4. In caso di accertata inattività o ritardo degli Affidatari nell'adempimento del suddetto obbligo di comunicazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento e previa diffida e fissazione di un congruo termine, stabiliscono fino alla piena attuazione degli obblighi:
 - a) la sospensione, in tutto o in parte, del pagamento dei corrispettivi dovuti;
 - b) la sospensione degli adeguamenti tariffari di cui all'Articolo 12 del presente regolamento;
 - c) l'applicazione di specifiche penali contrattuali.

Articolo 20 - Attuazione del STIBM

1. Il progetto di STIBM approvato dall'Agenzia viene attuato dalle Aziende Gestori dei Contratti di Servizio nel Bacino di Bergamo come riportato all'Articolo 5 nei tempi e modi concordati con l'Agenzia.
2. Le Aziende Gestori dei Contratti di Servizio nel Bacino di Bergamo dovranno sviluppare i dettagli operativi del sistema stesso a partire dal progetto STIBM approvato dall'Agenzia, in particolare dovranno effettuare:
 - a) il ricalcolo della distanza tariffaria per tutte le coppie origine/destinazione sulla base dei percorsi offerti e definiti come indicato nel *Programma di Bacino*;
 - b) la verifica delle validità temporali dei biglietti di progetto;
 - c) l'eventuale riesame delle tariffe per possibili adeguamenti inflattivi avvenuti prima dell'attivazione del STIBM (da sviluppare su indicazioni dell'Agenzia);
 - d) la definizione puntuale delle tariffe inter-bacino che verranno applicate a seguito degli accordi fra le Agenzie (ed in mancanza di questi accordi le tariffe STIL regionali);
 - e) la definizione delle eventuali ulteriori eccezioni all'azzoneamento (previo accordo ed autorizzazione dell'Agenzia) necessari ad evitare eventuali squilibri insorgenti;
 - f) la definizione degli eventuali ulteriori titoli tariffari "commerciali";
 - g) Il dettaglio applicativo delle agevolazioni di cui al All. 3.2 dal punto 1.f) al punto 1.j) la cui entità sarà oggetto di valutazione in fase di gara;
 - h) la definizione e l'applicazione di ulteriori agevolazioni promosse dagli Enti Locali o altri Soggetti.

Tutti gli elementi di dettaglio del STIBM dovranno essere approvati dall'Agenzia.

3. In ragione dell'estensione del Bacino di Mobilità e delle differenti situazioni in esso presenti con riferimento allo stato di affidamento dei servizi e all'attuale grado di integrazione tariffaria, in conformità con quanto previsto dal *Regolamento Tariffario Regionale* si prevede l'attuazione del STIBM in più fasi temporali.



4. In particolare, si individuano le seguenti principali fasi attuative:
- a) l'avvio del STIBM per tutti i servizi di trasporto pubblico locale interni al Bacino di Bergamo e per i modi di trasporto: autolinee, tramvia, funicolari e funivia, (e Navigazione Lago Iseo, previo accordo);
 - b) l'estensione della tariffazione STIBM ad alcuni ambiti esterni al Bacino di Bergamo, ma serviti dai servizi di TPL organizzati dall'Agenzia del Bacino di Bergamo, previo accordo con le Agenzie Limitrofe come regolato dall'Art.8 comma 1 del *Regolamento Tariffario Regionale*;
 - c) l'estensione della tariffazione integrata STIBM al *Servizio Ferroviario Regionale* per le relazioni interne al Bacino di Bergamo, previo accordo con la Regione Lombardia e l'Operatore Ferroviario,
 - ai sensi dell'art. 36, comma 1 lett. b) del *Regolamento Tariffario Regionale*, che prevede l'estensione del STIBM ai servizi ferroviari, potrà essere avviata non appena conseguito il relativo accordo con Regione Lombardia e il gestore dei servizi ferroviari, in conformità con quanto previsto dall'art. 39, comma 1 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
5. L'introduzione progressiva dei titoli integrati nelle fasi attuative di cui al precedente comma 4, in sostituzione o affiancamento dei titoli preesistenti, è regolata in base alle disposizioni previste dal *Regolamento Tariffario Regionale*, con particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli 36, 37, 38 e 39.
6. L'Agenzia, al fine di migliorare l'applicazione ed evitare eventuali distorsioni insorgenti con il nuovo STIBM, si riserva di riesaminare entro 24 mesi dalla sua applicazione, l'azzoneamento e/o i rapporti di convenienza tariffari. Le eventuali modifiche conseguenti al riesame sono soggette all'iter descritto nel *Regolamento Tariffario Regionale*.



ALLEGATI

Allegato 1 - Azzonamento STIBM

Con riferimento a quanto definito nel presente Regolamento, sono individuate le Zone Tariffarie rappresentate nelle mappe seguenti.

Le mappe includono:

- il “*grafo tariffario*”, elemento di sintesi dei principali percorsi dei servizi di TPL del Bacino;
- le linee e le stazioni delle infrastrutture in sede fissa: servizio ferroviario regionale, tramvie, funicolari e funivia; in quanto punti significativi del sistema integrato della rete del TPL.

All. 1.1 - Lista delle zone tariffarie e Comuni associati

Di seguito si riportano:

- l’elenco dei Comuni del Bacino di Mobilità appartenenti a ciascuna zona tariffaria;
- l’elenco dei Comuni ordinati in ordine alfabetico con la relativa zona tariffaria di appartenenza

Occorre segnalare che per alcuni Comuni sono in vigore le eccezioni all’azzonamento riportate in All. 1.3.

Tabella 1.1 - Elenco delle Zone tariffarie STIBM e dei Comuni associati

Zona tariffaria	Comune	Zona tariffaria	Comune	Zona tariffaria	Comune
BG00	Bergamo		Zanica		Carvico
	Almè		Comun Nuovo		Medolago
	Almenno San Bartolomeo		Dalmine		Solza
	Almenno San Salvatore	HI07	Lallio		Sotto Il Monte Giovanni Xxiii
HI01	Paladina		Levate		Villa D’Adda
	Sedrina		Stezzano		Bottanuco
	Ubiale Clanezzo	HI08	Curno		Brembate
	Valbrembo		Mozzo		Capriate San Gervasio
	Villa D’Almè		Treviolo	IS04	Chignolo D’Isola
HI02	Ponteranica	HI09	Zona Aeroportuale		Filago
	Sorisole		Ambivere		Madone
	Alzano Lombardo		Barzana		Suisio
HI03	Ranica		Bonate Sopra		Albano Sant’Alessandro
	Scanzorosciate	IS01	Bonate Sotto		Bagnatica
	Torre Boldone		Brembate Di Sopra		Brusaporto
	Villa Di Serio		Mapello	LA01	Costa Di Mezzate
HI04	Albino		Palazzago		Gorlago
	Nembro		Ponte San Pietro		Montello
	Pradalunga		Presezzo		San Paolo D’Argon
HI05	Gorle		Terno D’Isola		Torre De` Roveri
	Grassobbio	IS02	Caprino Bergamasco		Bolgare
	Orio Al Serio		Cisano Bergamasco	LA02	Carobbio Degli Angeli
	Pedrengo		Pontida		Castelli Calepio
	Seriate		Torre De' Busi		Chiuduno
HI06	Azzano San Paolo	IS03	Calusco D’Adda		



Zona tariffaria	Comune	Zona tariffaria	Comune	Zona tariffaria	Comune
LA03	Gandosso		Verdellino	VB05	San Giovanni Bianco
	Grumello Del Monte		Verdello		San Pellegrino Terme
	Telgate	PI02	Cologno Al Serio	VB06	Taleggio
	Berzo San Fermo	PI03	Urgnano		Vedeseta
	Borgo Di Terzo		Ghisalba	VB07	Dossena
	Cenate Sopra	PI04	Martinengo		Oltre Il Colle
	Cenate Sotto		Calcinate	VB08	Serina
	Entratico	PI05	Cavernago		Cassiglio
	Grone		Mornico Al Serio	VB09	Ornica
	Luzzana	PI06	Palosco		Valtorta
	Trescore Balneario		Calcio	VB10	Lenna
	Vigano San Martino	PI07	Civate Al Piano		Moio De' Calvi
	Zandobbio		Antegnate	VB11	Olmo Al Brembo
LA04	Adrara San Martino	PI08	Cortenuova		Piazza Brembana
	Adrara San Rocco		Covo	VB12	Valnegrà
	Credaro	PI09	Fara Olivana Con Sola		Isola Di Fondra
	Foresto Sparso		Isso	VB13	Roncobello
	Predore	PI10	Romano Di Lombardia		Averara
	Sarnico		Bariano	VB14	Cusio
	Viadanica	PI11	Brignano Gera D'Adda		Santa Brigida
	Villongo		Caravaggio	VB15	Mezzoldo
	Parzanica	PI12	Castel Rozzone		Piazzatorre
	Tavernola Bergamasca		Morengo	VB16	Piazzolo
LA05	Vigolo	PI13	Pagazzano		Branzi
	Fonteno		Treviglio	VB17	Carona
	Riva Di Solto	PI14	Canonica D'Adda		Foppolo
	Solto Collina		Fara Gera D'Adda	VB18	Valleve
LA06	Bianzano	PI15	Pontirolo Nuovo		Bedulita
	Casazza		Arzago D'Adda	VB19	Capizzone
	Endine Gaiano	PI16	Calvenzano		Roncola
	Gaverina Terme		Casirate D'Adda	VB20	Strozza
	Monasterolo Del Castello	PI17	Misano Di Gera D'Adda		Berbenno
	Ranzanico		Fornovo San Giovanni	VB21	Blello
	Spinone Al Lago	PI18	Mozzanica		Brumano
	Bossico		Barbata	VB22	Corna Imagna
LA07	Pianico	PI19	Fontanella		Costa Valle Imagna
	Sovere		Pumenengo	VB23	Fuipiano Valle Imagna
	Castro	SC01	Torre Pallavicina		Locatello
	Costa Volpino		Colere	VB24	Rota D'Imagna
LA08	Lovere	SC02	Vilminore Di Scalve		Sant'Omobono Terme
	Rogno		Azzone	VB25	Aviatico
	Arcene	VB01	Schilpario		Selvino
	Boltiere		Zogno	VB26	Casnigo
	Ciserano	VB02	Val Brembilla		Cazzano Sant'Andrea
	Lurano		Algua	VB27	Cene
	Osio Sopra	VB03	Bracca		Colzate
	Osio Sotto		Cornalba	VB28	Fiorano Al Serio
PI01	Pognano	VB04	Costa Di Serina		Gandino
	Spirano		Camerata Cornello		Gazzaniga



Zona tariffaria	Comune
	Leffe
	Peia
	Vertova
VS03	Gorno
	Oneta
	Ponte Nossa
	Premolo
VS04	Clusone
	Oltressenda Alta

Zona tariffaria	Comune
	Parre
	Piario
	Villa D'Ogna
	Cerete
	Fino Del Monte
VS05	Onore
	Rovetta
	Songavazzo
VS06	Ardesio

Zona tariffaria	Comune
	Gromo
	Valgoglio
VS07	Gandellino
	Valbondione
VS08	Castione Della Presolana

Tabella 1.2 - Elenco dei Comuni del Bacino e Zona STIBM associata

Comune	Codice Istat	Zona STIBM
Adrara San Martino	03016001	LA04
Adrara San Rocco	03016002	LA04
Albano Sant'Alessandro	03016003	LA01
Albino	03016004	HI04
Algua	03016248	VB03
Almè	03016005	HI01
Almenno San Bartolomeo	03016006	HI01
Almenno San Salvatore	03016007	HI01
Alzano Lombardo	03016008	HI03
Ambivere	03016009	IS01
Antegnate	03016010	PI07
Arcene	03016011	PI01
Ardesio	03016012	VS06
Arzago D'Adda	03016013	PI11
Averara	03016014	VB10
Aviatico	03016015	VS01
Azzano San Paolo	03016016	HI06
Azzone	03016017	SC02
Bagnatica	03016018	LA01
Barbata	03016019	PI13
Bariano	03016020	PI08
Barzana	03016021	IS01
Bedulita	03016022	VI01
Berbenno	03016023	VI02
Bergamo	03016024	BG00
Berzo San Fermo	03016025	LA03
Bianzano	03016026	LA07
Blello	03016027	VI02
Bolgare	03016028	LA02
Boltiere	03016029	PI01
Bonate Sopra	03016030	IS01

Comune	Codice Istat	Zona STIBM
Bonate Sotto	03016031	IS01
Borgo Di Terzo	03016032	LA03
Bossico	03016033	LA08
Bottanuco	03016034	IS04
Bracca	03016035	VB03
Branzi	03016036	VB12
Brembate	03016037	IS04
Brembate Di Sopra	03016038	IS01
Brignano Gera D'Adda	03016040	PI08
Brumano	03016041	VI02
Brusaporto	03016042	LA01
Calciniate	03016043	PI04
Calcio	03016044	PI06
Calusco D'Adda	03016046	IS03
Calvenzano	03016047	PI11
Camerata	03016048	VB04
Cornello		
Canonica D'Adda	03016049	PI10
Capizzone	03016050	VI01
Capriate San Gervasio	03016051	IS04
Caprino	03016052	IS02
Bergamasco	03016053	PI08
Caravaggio	03016053	PI08
Carobbio Degli Angeli	03016055	LA02
Carona	03016056	VB12
Carvico	03016057	IS03
Casazza	03016058	LA07
Casirate D'Adda	03016059	PI11
Casnigo	03016060	VS02
Cassiglio	03016061	VB07
Castel Rozzone	03016063	PI08
Castelli Calepio	03016062	LA02
Castione Della Presolana	03016064	VS08

Comune	Codice Istat	Zona STIBM
Castro	03016065	LA09
Cavernago	03016066	PI04
Cazzano Sant'Andrea	03016067	VS02
Cenate Sopra	03016068	LA03
Cenate Sotto	03016069	LA03
Cene	03016070	VS02
Cerete	03016071	VS05
Chignolo D'Isola	03016072	IS04
Chiuduno	03016073	LA02
Cisano Bergamasco	03016074	IS02
Ciserano	03016075	PI01
Civate Al Piano	03016076	PI06
Clusone	03016077	VS04
Colere	03016078	SC01
Cologno Al Serio	03016079	PI02
Colzate	03016080	VS02
Comun Nuovo	03016081	HI07
Corna Imagna	03016082	VI02
Cornalba	03016249	VB03
Cortenuova	03016083	PI07
Costa Di Mezzate	03016084	LA01
Costa Di Serina	03016247	VB03
Costa Valle Imagna	03016085	VI02
Costa Volpino	03016086	LA09
Covo	03016087	PI07
Credaro	03016088	LA04
Curno	03016089	HI08
Cusio	03016090	VB10
Dalmine	03016091	HI07
Dossena	03016092	VB06
Endine Gaiano	03016093	LA07
Entratico	03016094	LA03
Fara Gera	03016096	PI10



Comune	Codice Istat	Zona STIBM
D'Adda		
Fara Olivana Con Sola	03016097	PI07
Filago	03016098	IS04
Fino Del Monte	03016099	VS05
Fiorano Al Serio	03016100	VS02
Fontanella	03016101	PI13
Fonteno	03016102	LA06
Foppolo	03016103	VB12
Foresto Sparso	03016104	LA04
Fornovo San Giovanni	03016105	PI12
Fuipiano Valle Imagna	03016106	VI02
Gandellino	03016107	VS07
Gandino	03016108	VS02
Gandosso	03016109	LA02
Gaverina Terme	03016110	LA07
Gazzaniga	03016111	VS02
Ghisalba	03016113	PI03
Gorlago	03016114	LA01
Gorle	03016115	HI05
Gorno	03016116	VS03
Grassobbio	03016117	HI05
Gromo	03016118	VS06
Grone	03016119	LA03
Grumello Del Monte	03016120	LA02
Isola Di Fondra	03016121	VB09
Isso	03016122	PI07
Lallio	03016123	HI07
Lefte	03016124	VS02
Lenna	03016125	VB08
Levate	03016126	HI07
Locatello	03016127	VI02
Lovere	03016128	LA09
Lurano	03016129	PI01
Luzzana	03016130	LA03
Madone	03016131	IS04
Mapello	03016132	IS01
Martinengo	03016133	PI03
Medolago	03016250	IS03
Mezzoldo	03016134	VB11
Misano Di Gera D'Adda	03016135	PI11
Moio De' Calvi	03016136	VB08
Monasterolo Del Castello	03016137	LA07
Montello	03016139	LA01
Morengo	03016140	PI08
Mornico Al Serio	03016141	PI05
Mozzanica	03016142	PI12
Mozzo	03016143	HI08
Nembro	03016144	HI04
Olmo Al Brembo	03016145	VB08
Oltre Il Colle	03016146	VB06

Comune	Codice Istat	Zona STIBM
Oltressenda Alta	03016147	VS04
Oneta	03016148	VS03
Onore	03016149	VS05
Orio Al Serio	03016150	HI05
Ornica	03016151	VB07
Osio Sopra	03016152	PI01
Osio Sotto	03016153	PI01
Pagazzano	03016154	PI08
Paladina	03016155	HI01
Palazzago	03016156	IS01
Palosco	03016157	PI05
Parre	03016158	VS04
Parzanica	03016159	LA05
Pedrengo	03016160	HI05
Peia	03016161	VS02
Pianico	03016162	LA08
Piario	03016163	VS04
Piazza Brembana	03016164	VB08
Piazzatorre	03016165	VB11
Piazzolo	03016166	VB11
Pognano	03016167	PI01
Ponte Nossia	03016168	VS03
Ponte San Pietro	03016170	IS01
Ponteranica	03016169	HI02
Pontida	03016171	IS02
Pontirolo Nuovo	03016172	PI10
Pradalunga	03016173	HI04
Predore	03016174	LA04
Premolo	03016175	VS03
Presezzo	03016176	IS01
Pumenengo	03016177	PI14
Ranica	03016178	HI03
Ranzanico	03016179	LA07
Riva Di Solto	03016180	LA06
Rogno	03016182	LA09
Romano Di Lombardia	03016183	PI07
Roncobello	03016184	VB09
Roncola	03016185	VI01
Rota D'Imagna	03016186	VI02
Rovetta	03016187	VS05
San Giovanni Bianco	03016188	VB04
San Paolo D'Argon	03016189	LA01
San Pellegrino Terme	03016190	VB04
Sant'Omobono Terme	03016252	VI02
Santa Brigida	03016191	VB10
Sarnico	03016193	LA04
Scanzorosciate	03016194	HI03
Schilpario	03016195	SC02
Sedrino	03016196	HI01
Selvino	03016197	VS01

Comune	Codice Istat	Zona STIBM
Seriate	03016198	HI05
Serina	03016199	VB06
Solto Collina	03016200	LA06
Solza	03016251	IS03
Songavazzo	03016201	VS05
Sorisoletto	03016202	HI02
Sotto Il Monte Giovanni XXIII	03016203	IS03
Sovere	03016204	LA08
Spinone Al Lago	03016205	LA07
Spirano	03016206	PI01
Stezzano	03016207	HI07
Strozza	03016208	VI01
Suisio	03016209	IS04
Taleggio	03016210	VB05
Tavernola Bergamasca	03016211	LA05
Telgate	03016212	LA02
Terno D'Isola	03016213	IS01
Torre Boldone	03016214	HI03
Torre De' Busi	03097080	IS02
Torre De' Roveri	03016216	LA01
Torre Pallavicina	03016217	PI14
Trescore Balneario	03016218	LA03
Treviglio	03016219	PI09
Treviolo	03016220	HI08
Ubale Clanezzo	03016221	HI01
Urgnano	03016222	PI02
Val Brembilla	03016253	VB02
Valbondione	03016223	VS07
Valbrembo	03016224	HI01
Valgoglio	03016225	VS06
Valleve	03016226	VB12
Valnegrà	03016227	VB08
Valtorta	03016229	VB07
Vedeseta	03016230	VB05
Verdellino	03016232	PI01
Verdello	03016233	PI01
Vertova	03016234	VS02
Viadanica	03016235	LA04
Vigano San Martino	03016236	LA03
Vigolo	03016237	LA05
Villa D'Adda	03016238	IS03
Villa D'Almè	03016239	HI01
Villa D'Ogna	03016241	VS04
Villa Di Serio	03016240	HI03
Villongo	03016242	LA04
Vilminore Di Scalve	03016243	SC01
Zandobbio	03016244	LA03
Zanica	03016245	HI06
Zogno	03016246	VB01
Zona	-	HI09
Aeroportuale		



Tabella 1.3 - Elenco dei comuni esterni al Bacino per i quali si richiede un accordo con altre Agenzie

Comune	Codice ISTAT	Zona STIBM
Angolo Terme	03017006	LA10
Brivio	03097010	IS05
Cassano D'Adda	03015059	PI16
Chiari	03017052	PI20
Crema	03019035	PI18
Darfo Boario Terme	03017065	LA10
Palazzolo Sull'Oglio	03017133	PI21
Pianengo	03019072	PI17
Pontoglio	03017150	PI21
Sergnano	03019094	PI17
Soncino	03019097	PI19
Trezzo Sull'Adda	03015221	IS06



All. 1.2 - Mappa delle zone

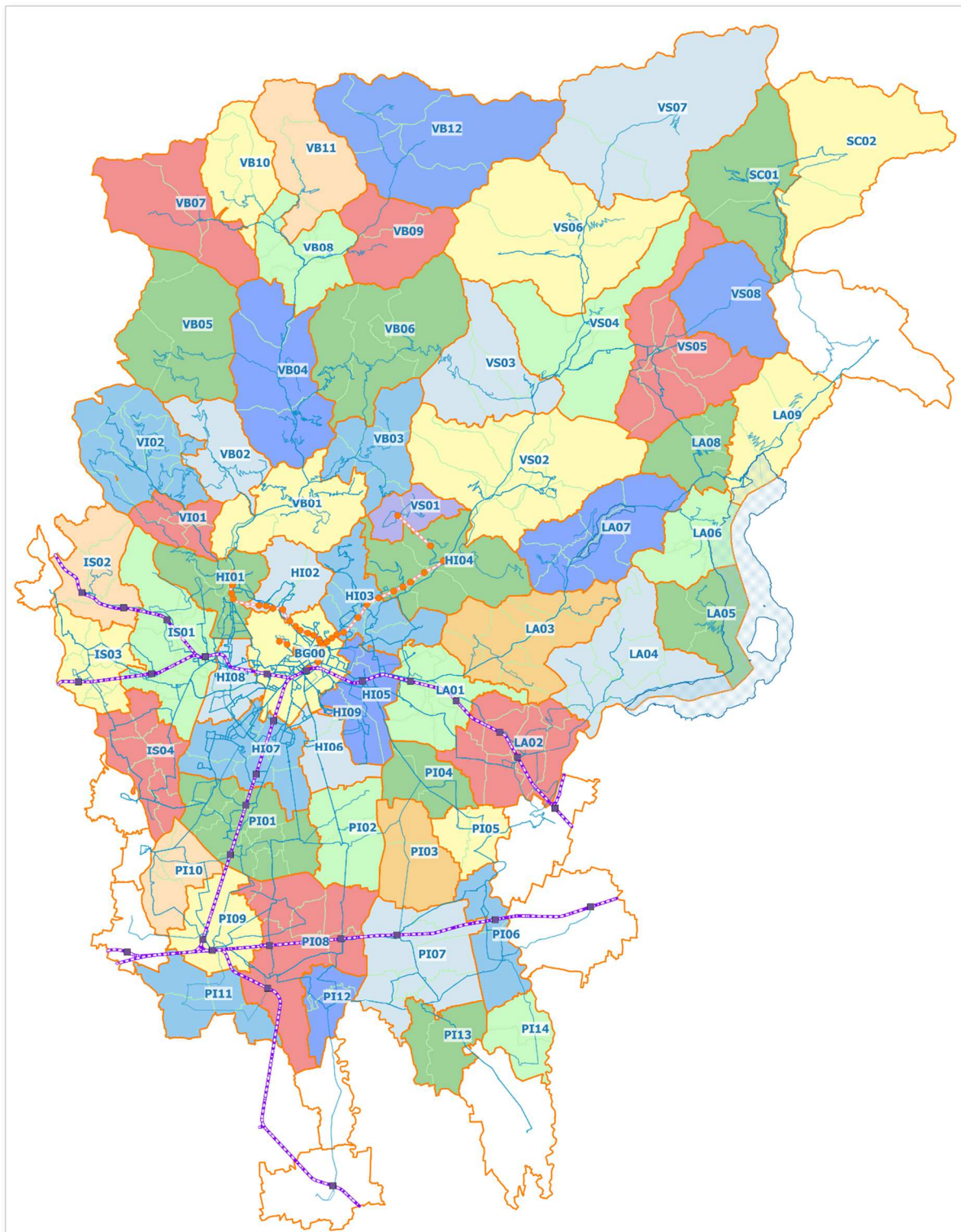


Figura 1.1 – Mappa generale del Bacino

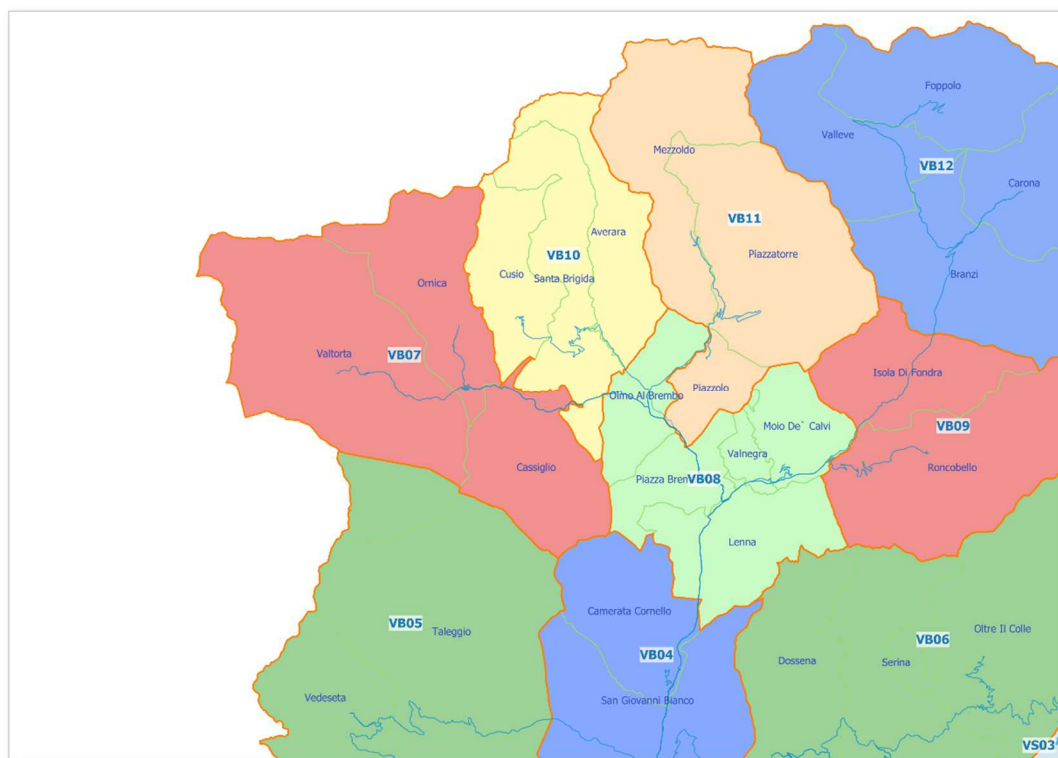


Figura 1.2 – Mappa delle zone – dettaglio 1

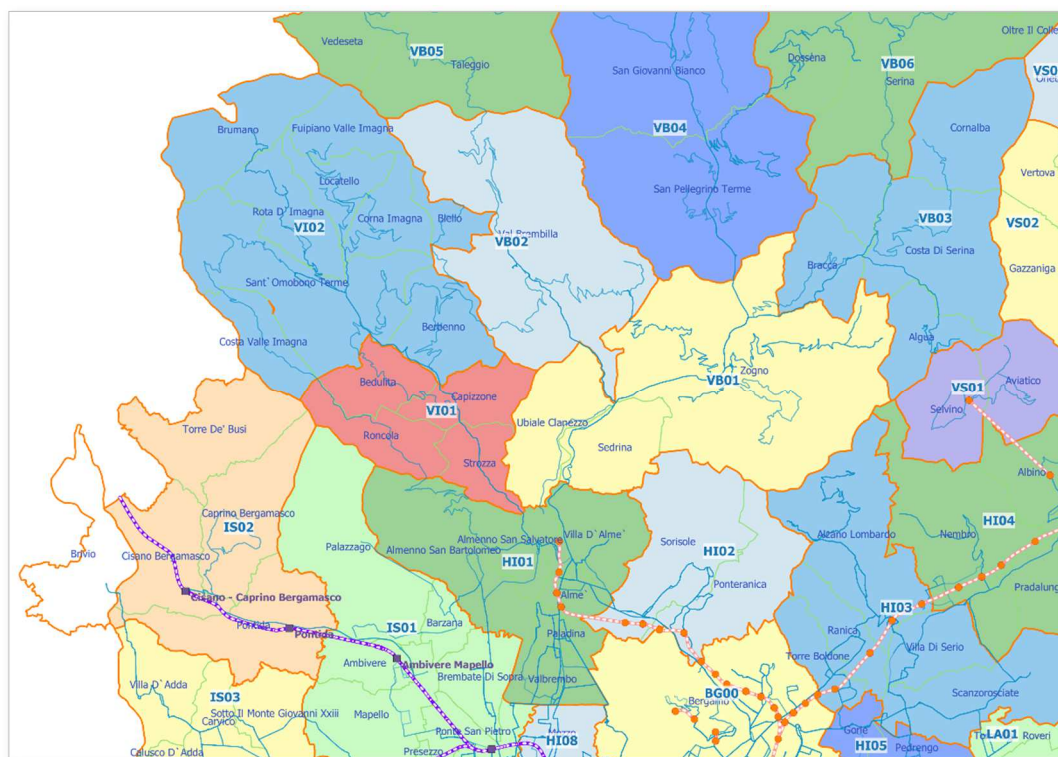


Figura 1.3 – Mappa delle zone – dettaglio 2

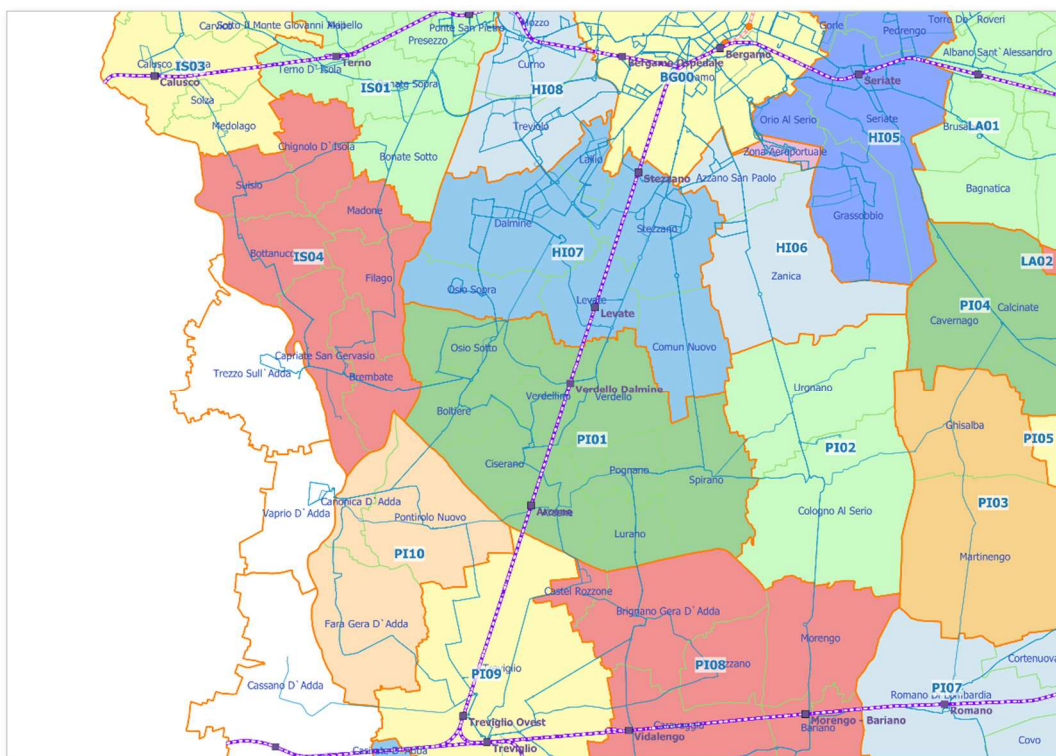


Figura 1.4 – Mappa delle zone – dettaglio 3

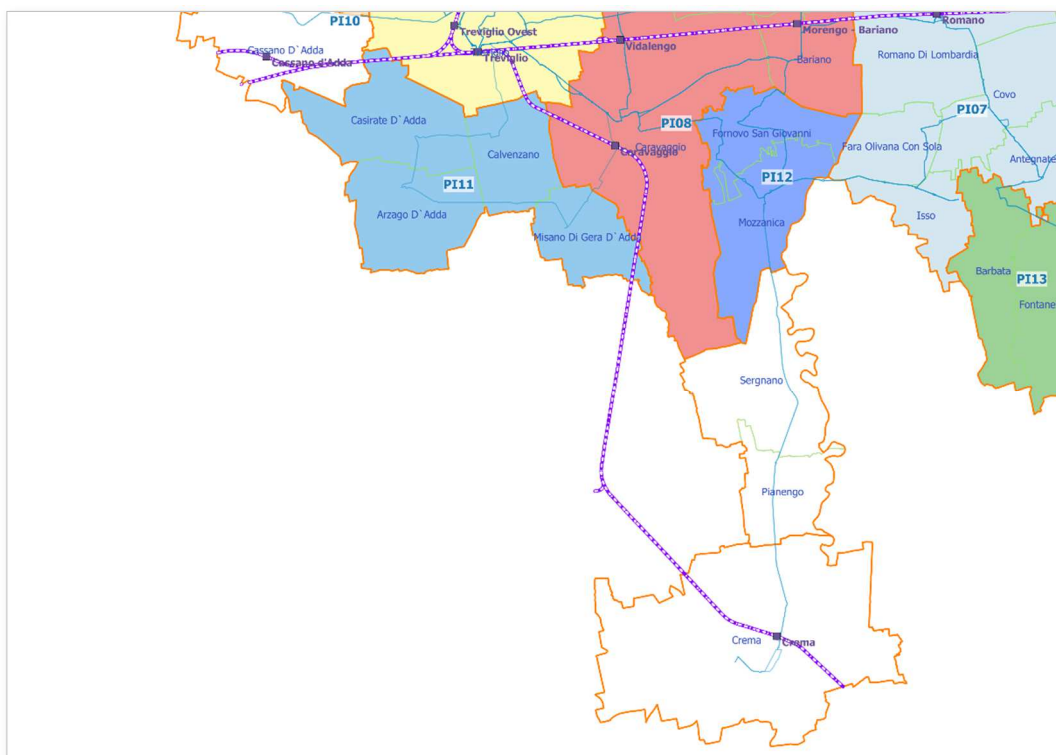


Figura 1.5 – Mappa delle zone – dettaglio 4

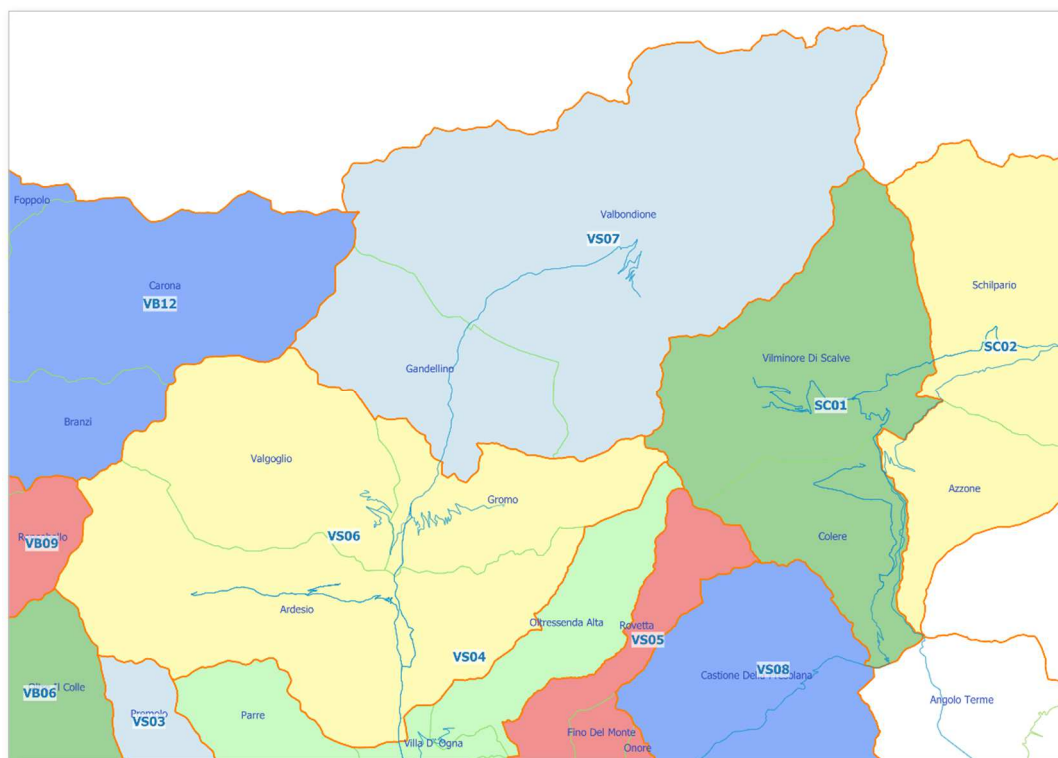


Figura 1.6 – Mappa delle zone – dettaglio 5

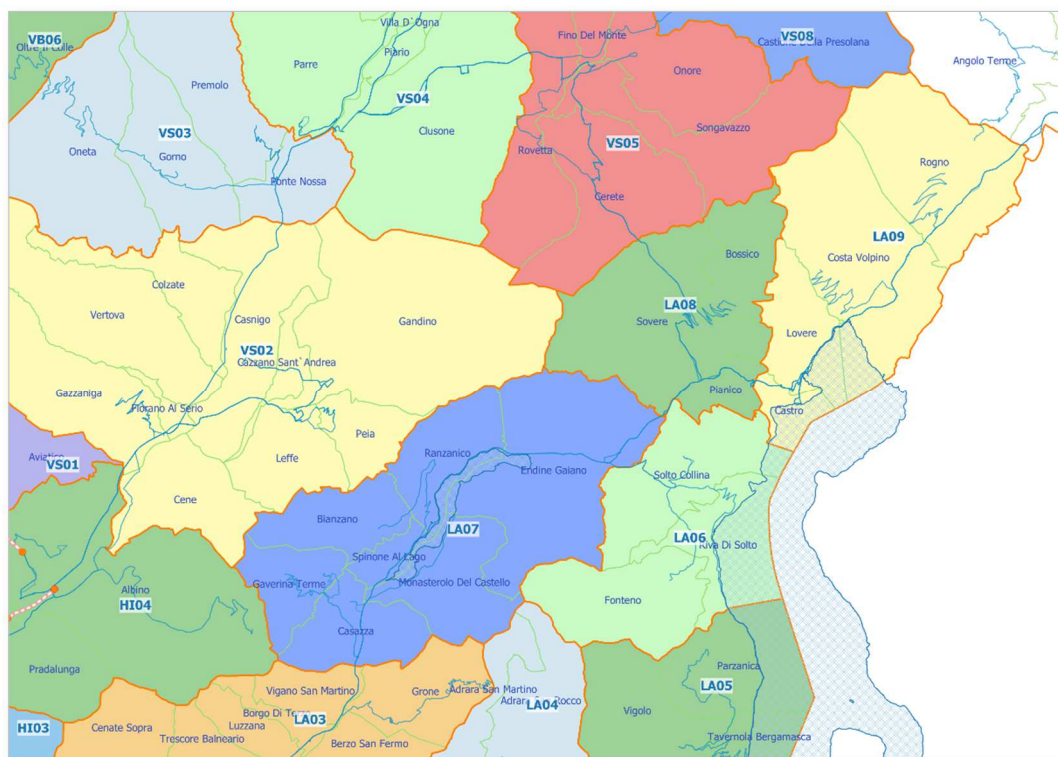


Figura 1.7 – Mappa delle zone – dettaglio 6

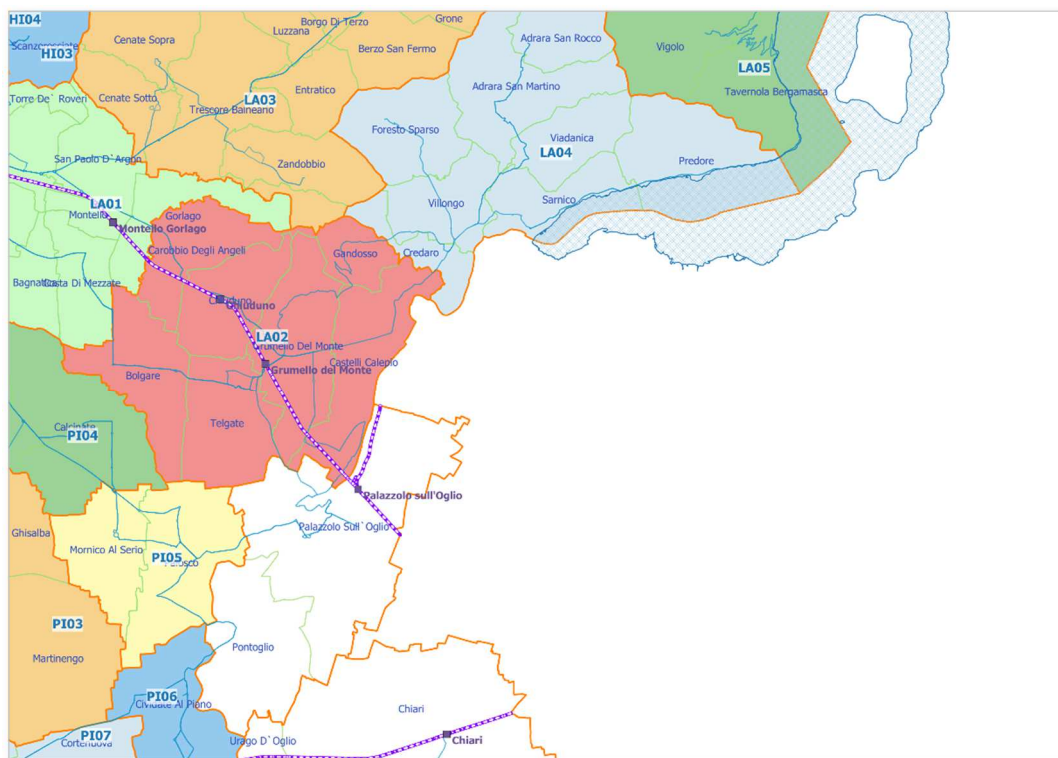


Figura 1.8 – Mappa delle zone – dettaglio 7

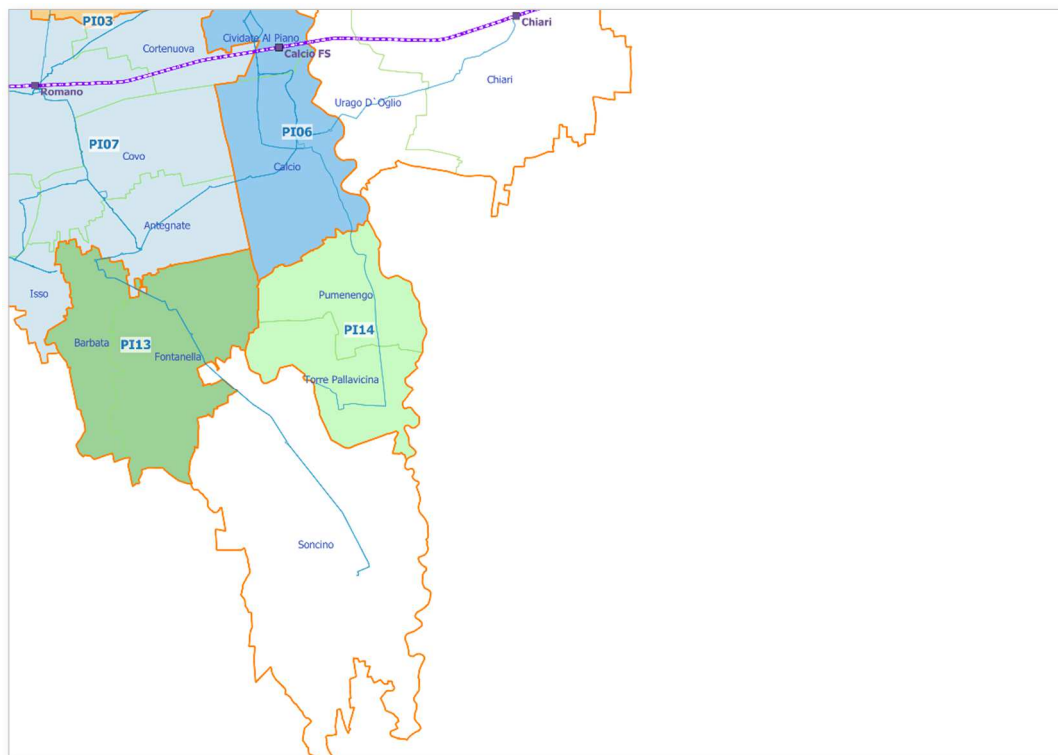


Figura 1.9 – Mappa delle zone – dettaglio 8

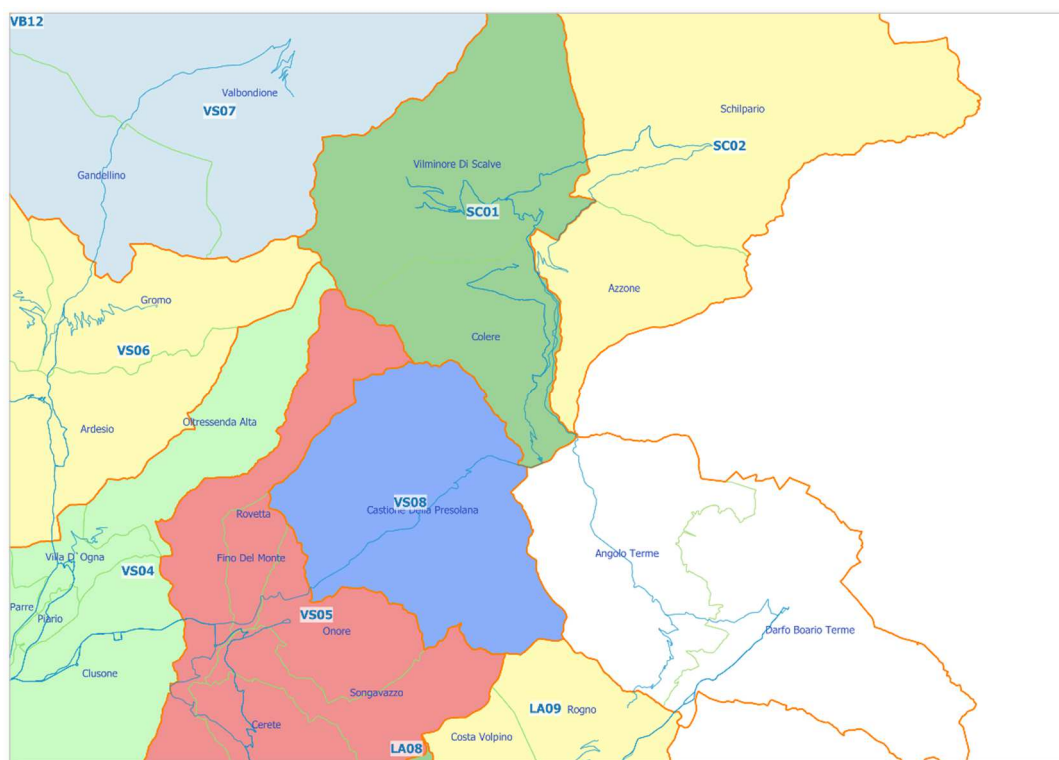


Figura 1.10 – Mappa delle zone – dettaglio 9

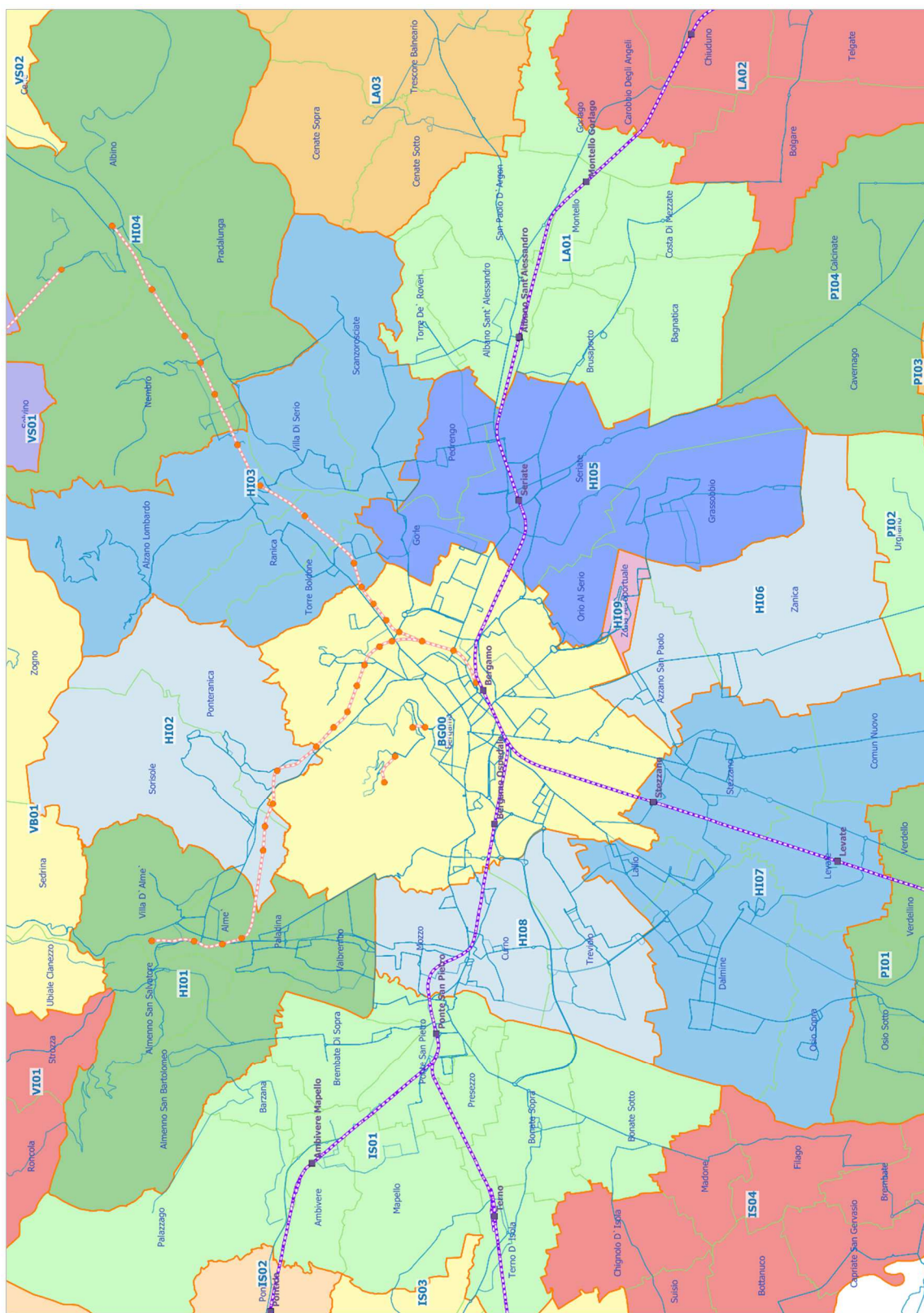


Figura 1.11 – Mappa delle zone – dettaglio Area Urbana

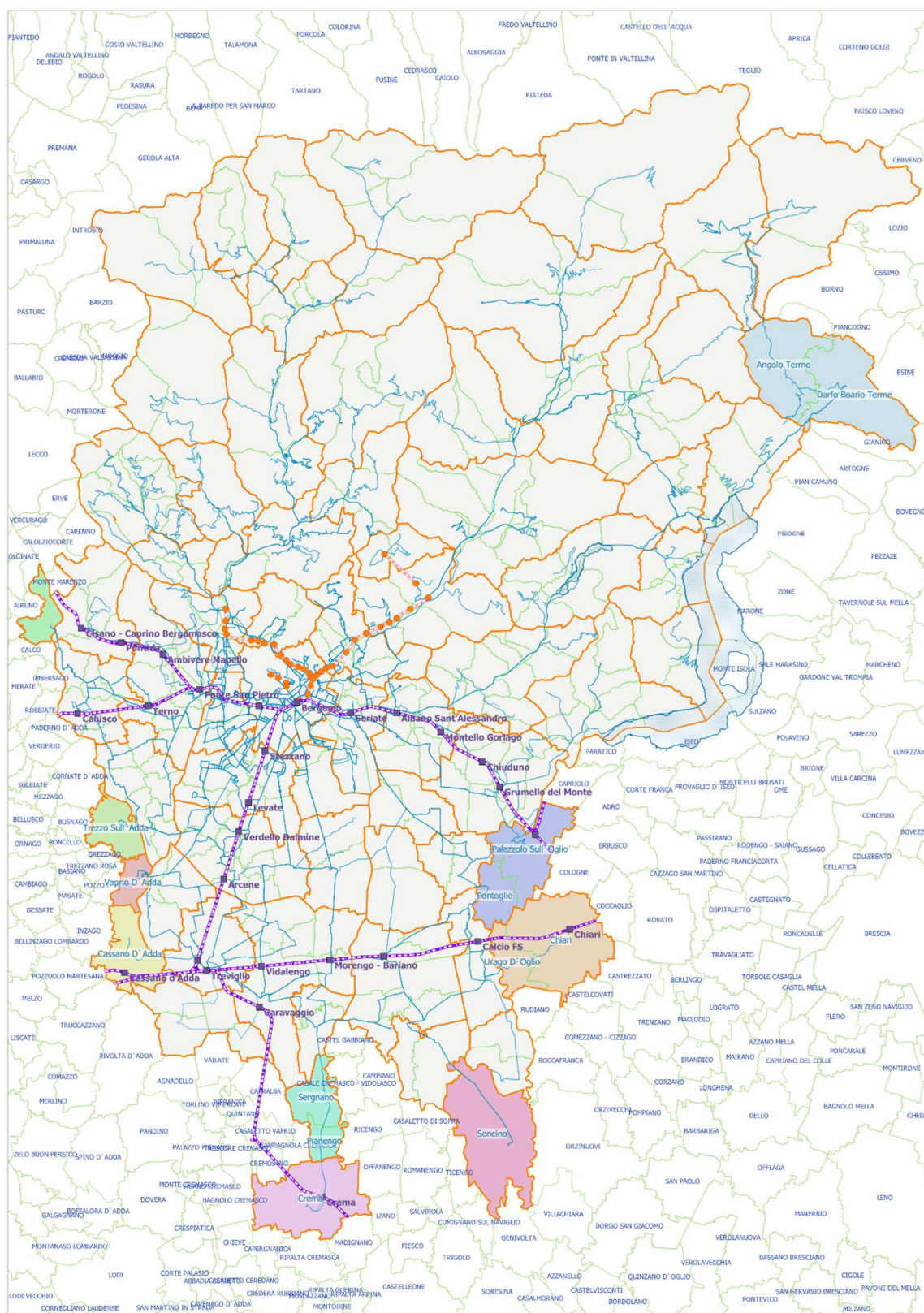


Figura 1.12 - Zone esterne (soggette ad accordi con altre Agenzie)



All. 1.3 - Lista delle eccezioni all'azzoneamento

Come previsto dall'Articolo 6 del presente Regolamento, sono definite alcune eccezioni puntuali atte a risolvere alcune ambiguità o ambiti tariffari speciali.

Sono presentate di seguito le diverse eccezioni e le relative motivazioni.

Eccezione tariffaria	Schema
1. Funivia di Selvino Riferimento: Articolo 13 2.a) • L'accesso all'altipiano di Selvino-Aviatico tramite funivia, in relazione alla specifica modalità di trasporto va computato aggiungendo 2 salti tariffari "tecnic". • Pertanto, il passaggio dalla zona Selvino (VS01) alla zona Albino (HI04) interessa 2 zone di o/d + 2 zone "tecnic" dovute alla funivia. – <u>La tariffa applicabile alla relazione Albino-Selvino (HI04 a VS01) è quindi la tariffa 4</u> • <u>Questa modalità di calcolo si applica a tutti i percorsi che interessano la funivia</u>	
2. collegamento Treviglio - Arcene Riferimento: Articolo 13 2.b) • L'itinerario dei percorsi di TPL che collega Treviglio (PI09) con Arcene (PI01) interessa la zona PI08 o la zona PI10, mentre il percorso tramite SFR è diretto fra le due zone • Per coerenza fra gli itinerari possibili, si introduce una zona tecnica fra le zone PI09 e PI01 • <u>Pertanto, la tariffa applicabile fra le zone PI09 e PI01 è pari a 3 zone</u>	

Eccezione tariffaria

Schema

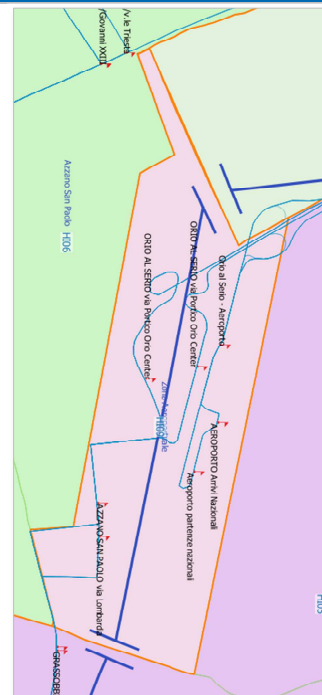
3. Zona Aeroportuale (HI09)

Riferimento: Articolo 13 2.b)

- Per le specificità dell'area, viene introdotta la **Zona Tariffaria Aeroportuale (HI09)** costituita dalle fermate intorno all'aeroporto ed al centro commerciale che comprende le seguenti fermate:

Fermata	Comune	Zona
Azzano San Paolo via Lombardia	Azzano San P.	HI09
Orio al Serio via Portico Orio Center	Orio al Serio	
Orio al Serio via Portico Orio Center	Orio al Serio	
Orio al Serio via A. Moro 2ab	Orio al Serio	
Aeroporto partenze nazionali	Orio al Serio	
AEROPORTO Arrivi Nazionali	Orio al Serio	
Orio al Serio - Aeroporto	Orio al serio	

- L'accesso a questa zona dalle zone adiacenti introduce un salto tecnico aggiungendo una tariffa al calcolo del prezzo;
- In altri termini la tariffa applicabile sul percorso da Bergamo (BG00) alla zona Aeroportuale (HI09) **è la tariffa 3.**
- Questa **modalità di calcolo si applica a tutti i percorsi che hanno come origine o destinazione la zona Aeroportuale**
- Eventuali percorsi di attraversamento non sono interessati dalla "zona tecnica" aggiuntiva.



4. collegamento Valtorta-Ornica-Cassiglio-Olmo al Brembo

Riferimento: Articolo 13 2.c)

- L'itinerario attraversa il territorio comunale di Santa Brigida pur non servendo il comune stesso (che resta su altro versante)
- L'attraversamento di S. Brigida non è da considerare come salto di zona
- il percorso da VB07 a VB08 resta a tariffa 2



5. collegamento Olmo al Brembo – Piazza Brembana

Riferimento: Articolo 13 2.c)

- L'itinerario attraversa il territorio comunale di Piazzolo pur non servendo la parte principale del comune stesso
- L'intero percorso Olmo al Brembo – Piazza B. va considerato intero alla zona VB08, comprese le fermate intermedie





Eccezione tariffaria

Schema

6. Val Taleggio (VB05)

Riferimento: Articolo 13 2.c)

- Il collegamento fra Val Taleggio e la bassa val Brembana/Bergamo/Pianura avviene “via San Giovanni Bianco” in quanto il servizio di TPL è organizzato con coincidenze e frequenze adeguate su questo percorso.
- Nel *Programma di Bacino* è previsto anche un collegamento locale Vedeseta-Gerosa- ValBrembilla che, per la sua natura e complessità di percorso rappresenta un semplice collegamento fra le due valli e non un percorso stabile ed organizzato per il collegamento sui Zogno/Bergamo.
- Pertanto
 - il collegamento della zona VB05 con la Val Brembana/Bergamo/Pianura viene tariffato “via San Giovanni Bianco”
 - il collegamento VB05 e VB02 è a tariffa 2



7. Blello

Riferimento: Articolo 13 2.c)

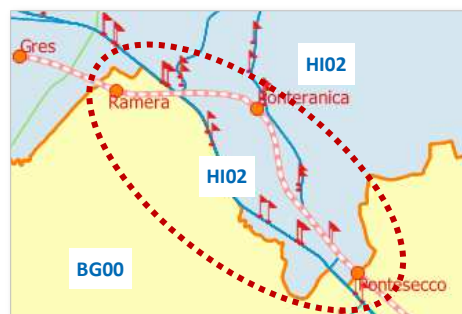
- Blello e Berbenno appartengono alla stessa zona tariffaria (VI02), tuttavia il percorso di collegamento attraversa a zona della Val Brembilla (VB02) senza tuttavia servire località della zona VB02.
- Per evitare distorsioni tariffarie, il tratto stradale che collega Blello a Berbenno si considera interamente appartenente alla zona VI02.



8. Percorso Pontesecco-Ponteranica-Sorisole

Riferimento: Articolo 13 2.c)

- Il percorso Pontesecco-Ponteranica-Sorisole delle linee bus e della futura linea T2 intercetta il confine comunale di Bergamo e di Ponteranica
- Per evitare distorsioni tariffarie e fenomeni di elusione, si considera che l'intero percorso appartenga alla zona HI02, compresa le future stazioni di Pontesecco T2 e di Ramera T2.



9. Collegamento Seriate – Calcinato

Riferimento: Articolo 13 2.c)

- La situazione specifica del territorio, unita alla necessità di equilibrare la tariffa rispetto alla distanza di tutta la direttrice, colloca le fermate sottoindicate nella zona tariffaria di “Seriate” HI05, anche se appartenenti al Comune di Bagnatica

Fermate	Comune	Zona
Cassinone - via Bergamo	Seriate	HI05
Seriate - via Cassinone	Bagnatica	
Seriate - via Cassinone	Bagnatica	
Cassinone - via Bergamo	Seriate	





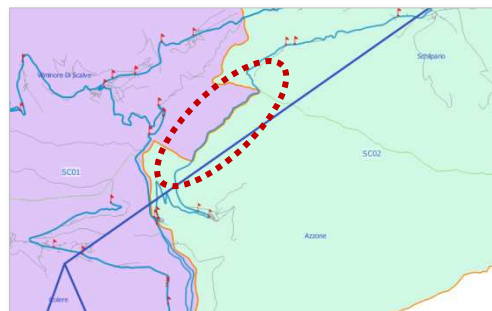
Eccezione tariffaria

Schema

10. collegamento Schilpario-Azzone

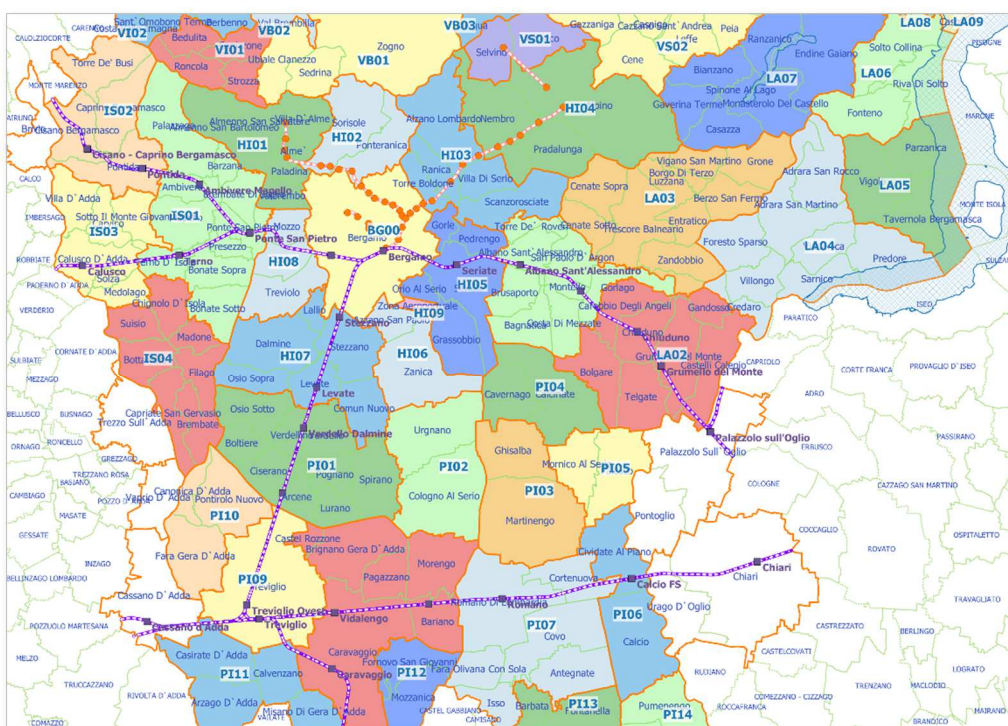
Riferimento: Articolo 13 2.c)

- I due Comuni appartengono alla stessa zona, pertanto il collegamento, pur attraversando territorialmente il Comune di Vilminore, si considera interamente compreso nella zona SC02



All. 1.4 - Associazione stazione ferroviaria/zone

Il STIBM del Bacino di Bergamo interessa 27 stazioni del Servizio Ferroviario Regionale, 24 stazioni appartenenti alla provincia di Bergamo e 3 stazioni di bacini limitrofi (Milano e Brescia),



Le stazioni del SFR sono associate alle zone STIBM come riportato nella tabella seguente.

Stazione del SFR	Zona STIBM	Comune	Provincia
Albano S. Alessandro	LA01	Albano S. Alessandro	Bg
Ambivere - Mapello	IS01	Ambivere	Bg
Arcene	PI01	Arcene	Bg
Bergamo	BG00	Bergamo	Bg
Bergamo Ospedale	BG00	Bergamo	Bg
Calcio FS	PI06	Cividate	Bg
Calusco d'Adda	IS03	Calusco d'Adda	Bg
Caravaggio	PI08	Caravaggio	Bg



Stazione del SFR	Zona STIBM	Comune	Provincia
Chiuduno	LA02	Chiuduno	Bg
Cisano - Caprino Bergamasco	IS02	Cisano	Bg
Grumello Del Monte	LA02	Grumello Del Monte	Bg
Levate	HI07	Levate	Bg
Montello Gorlago	LA01	Montello Gorlago	Bg
Morengo - Bariano	PI08	Bariano	Bg
Ponte San Pietro	IS01	Ponte San Pietro	Bg
Pontida	IS02	Pontida	Bg
Romano di Lombardia	PI07	Romano di Lombardia	Bg
Seriate	HI05	Seriate	Bg
Stezzano	HI07	Stezzano	Bg
Terno d'Isola	IS01	Terno d'Isola	Bg
Treviglio	PI09	Treviglio	Bg
Treviglio Ovest	PI09	Treviglio Ovest	Bg
Verdello - Dalmine	PI01	Verdellino	Bg
Vidalengo	PI08	Caravaggio	Bg
Ulteriori stazioni di interesse			
Chiari	Accordi fra Agenzie	Chiari	Bs
Palazzolo		Palazzolo	Bs
Cassano d'Adda		Cassano d'Adda	Mi

All. 1.5 - Matrice delle distanze zonali O/D ferroviaria

Le distanze zonali fra le stazioni del *Sistema ferroviario Regionale (SFR)* sono rappresentate per le maggiori tre direttrici ferroviarie:

- Direttrice Brescia – Bergamo - Carnate/Lecco
- Direttrice Bergamo - Treviglio - Crema
- Direttrice Milano – Treviglio - Brescia

Normalmente il calcolo della distanza zonale si riferisce al percorso del sistema di trasporto pubblico locale, in gran parte sovrapponibile al percorso del *SFR*, tuttavia per alcune relazioni ove la distanza zonale calcolata secondo i due percorsi si discosta, la distanza zonale adottata per il percorso che comprende il *SFR* viene valutata con il concetto di “via...”, interponendo quindi una località intermedia lungo il percorso per meglio identificarlo.

Ad esempio, il percorso fra le stazioni della linea Ponte S.P. – Carnate e della linea Ponte S.P. – Lecco prevedono il calcolo “via Ponte S. Pietro”.

Il calcolo dei percorsi fra le stazioni *SFR* di due direttrici diverse viene sempre effettuato con il concetto di “via...”, secondo le seguenti corrispondenze:

Direttrice	Distanza calcolata “via ...”		
Direttrice Brescia-Bergamo-Carnate/Lecco	-		
Direttrice Bergamo-Treviglio-Crema	via Bergamo	-	
Direttrice Milano-Treviglio-Brescia	Via Treviglio + Via Bergamo	via Treviglio	-
	Direttrice Brescia-Bergamo-Carnate/Lecco	Direttrice Bergamo-Treviglio-Crema	Direttrice Milano-Treviglio-Brescia

Nel seguito si riportano le distanze zonali per le stazioni *SFR* riferite alle tre direttrici.



Distanza zonale sulla Direttrice Brescia – Bergamo - Carnate/Lecco															
Stazione	Zona tariffaria	Distanza zonale													
Albano S. Alessandro	LA01	1													
Ambivere - Mapello	IS01	5	1												
Bergamo	BG00	3	3	1											
Bergamo Ospedale	BG00	3	3	1	1										
Calusco d'Adda	IS03	6	2	4	4	1									
Chiuduno	LA02	2	6	4	4	7	1								
Cisano - Caprino Bergamasco	IS02	6	2	4	4	2 (via Ponte SP)	7	1							
Grumello Del Monte	LA02	2	6	4	4	7	1	7	1						
Montello Gorlago	LA01	1	5	3	3	6	2	6	2	1					
Palazzolo	PI21	3	7	5	5	8	2	8	2	3	1				
Ponte San Pietro	IS01	5	1	3	3	2	6	2	6	5	7	1			
Pontida	IS02	6	2	4	4	2 (via Ponte SP)	7	1	7	6	8	2	1		
Seriate	HI05	2	4	2	2	5	3	5	3	2	4	4	5	1	
Terno d'Isola	IS01	5	1	3	3	2	6	2	6	5	7	1	2	4	1
	LA01	IS01	BG00	BG00	IS03	LA02	IS02	LA02	LA01	PI21	IS01	IS02	HI05	IS01	
	Albano S. Alessandro	Ambivere - Mapello	Bergamo	Bergamo Ospedale	Calusco d'Adda	Chiuduno	Cisano - Caprino Bergamasco	Grumello Del Monte	Montello Gorlago	Palazzolo	Ponte San Pietro	Pontida	Seriate	Terno d'Isola	



Distanza zonale sulla Direttrice Bergamo - Treviglio - Crema									
Stazione	Zona tariffaria	Distanza zonale							
Arcene	PI01	1							
Bergamo	BG00	3	1						
Caravaggio	PI08	4 (via Treviglio)	6	1					
Levate	HI07	2	2	5 (via Treviglio)	1				
Stezzano	HI07	2	2	5 (via Treviglio)	1	1			
Treviglio	PI09	3	5	2	4	4	1		
Treviglio Ovest	PI09	3	5	2	4	4	1	1	
Verdello -Dalmine	PI01	1	3	4 (via Treviglio)	2	2	3	3	1
		PI01	BG00	PI08	HI07	HI07	PI09	PI09	PI01
		Arcene	Bergamo	Caravaggio	Levate	Stezzano	Treviglio	Treviglio Ovest	Verdello - Dalmine

Distanza zonale sulla Direttrice Milano – Treviglio - Brescia									
Stazione	Zona tariffaria	Distanza zonale							
Calcio FS	PI06	1							
Cassano d'Adda	PI16	5	1						
Chiari	PI20	2	6	1					
Morengo - Bariano	PI08	3	3	4	1				
Romano di Lombardia	PI07	2	4	3	2	1			
Treviglio	PI09	4	2	5	2	3	1		
Vidalengo	PI08	3	3	4	1	2	2	1	
		PI06	PI16	PI20	PI08	PI07	PI09	PI08	
		Calcio FS	Cassano d'Adda	Chiari	Morengo - Bariano	Romano di Lombardia	Treviglio	Vidalengo	



Allegato 2 - Modalità di fruizione e regole dei titoli di viaggio

Il presente allegato viene sviluppato in coerenza con le indicazioni generali proposte dalla *Regione Lombardia* con la DGR XI/1395 del 2019 atte a definire i dettagli del sistema tariffario STIBM.

All. 2.1 - Biglietto Ordinario (BO)

- ✓ **Profilo**
 - Ordinario, impersonale.
- ✓ **Ambito**
 - Combinazione libera di una o più zone contigue senza necessità d'indicazione della specifica relazione OD dello spostamento.
- ✓ **Destinatari**
 - Tutti i viaggiatori.
- ✓ **Validità spaziale**
 - Permette di effettuare un viaggio, percorrendo più tratte e combinando più mezzi, in modalità sia continuativa sia interponendo più soste intermedie, nel rispetto della validità temporale e del numero di zone acquistate, comprese quelle di inizio e di fine dello spostamento, nonché quelle intermedie di transito e d'interscambio.
 - Il titolo consente l'uso di tutte le modalità di trasporto pubblico locale presenti nelle zone acquistate, senza limitazioni di utilizzo per spostamenti da zona d'origine a zona di destinazione nonché per spostamenti intermedi all'interno delle zone acquistate.
- ✓ **Validità temporale**
 - Validità temporale base (1 zona) di 60 minuti + 10 minuti per ogni ulteriore zona sino ad un limite massimo di 120 minuti.
 - Laddove il sistema di bigliettazione consenta la validazione ad ogni cambio mezzo, la tratta iniziata entro il tempo di validità può essere completata.
- ✓ **Regole di utilizzo**
 - Si attiva con la prima validazione.
 - La validazione è da effettuarsi nell'immediatezza dell'inizio del viaggio.
 - Secondo la modalità utilizzata, la validazione deve essere effettuata a inizio del viaggio alla salita sul mezzo (o prima della medesima presso le infrastrutture di terra), sia, laddove il sistema di bigliettazione lo consenta, ad ogni cambio mezzo / trasbordo, effettuando l'ultima convalida entro il tempo di validità del titolo.
 - Deve essere conservato sino al termine del viaggio e sino a dopo la discesa del mezzo, alle fermate e in stazione.
 - Non è cedibile dopo la validazione.
 - È rimborsabile nei termini previsti all'art. 31 del Regolamento.
 - Non ha scadenza e può essere utilizzato sino alla data di adeguamento tariffario nei termini previsti dall'art. 31 del Regolamento
 - È utilizzabile nei termini e modi riportati nelle condizioni di viaggio: integrità, leggibilità, non contraffazione, ...



✓ **Regole di vendita**

- In sede di emissione/vendita del titolo è richiesta la semplice indicazione del numero di zone di validità, senza necessità di precisare una specifica relazione OD per la sua validità.

✓ **Tariffa**

- Unità tariffaria minima acquistabile pari a 1 zona.

All. 2.2 - Biglietto giornaliero (BG)

✓ **Profilo**

- Ordinario, impersonale.

✓ **Ambito**

- Combinazione libera di una o più zone contigue senza necessità d'indicazione della specifica relazione OD dello spostamento.

✓ **Destinatari**

- Tutti i viaggiatori

✓ **Validità spaziale**

- Permette di effettuare un viaggio, percorrendo più tratte e combinando più mezzi, in modalità sia continuativa sia interponendo più soste intermedie, nel rispetto della validità temporale e del numero di zone acquistate, comprese quelle di inizio e di fine dello spostamento, nonché quelle intermedie di transito e d'interscambio.
- Il titolo consente l'uso di tutte le modalità di trasporto pubblico locale presenti nelle zone acquistate, senza limitazioni di utilizzo per spostamenti da zona d'origine a zona di destinazione nonché per spostamenti intermedi all'interno delle zone acquistate.

✓ **Validità temporale**

- 24 ore a decorrere dalla prima validazione.
- Valido per tutti i giorni dell'anno, domeniche e festivi compresi.
- Laddove il sistema di bigliettazione consenta la validazione ad ogni cambio mezzo, la tratta iniziata entro il tempo di validità può essere completata.

✓ **Regole di utilizzo**

- Si attiva con la prima validazione.
- La validazione è da effettuarsi nell'immediatezza dell'inizio del viaggio.
- Secondo la modalità utilizzata, la validazione deve essere effettuata ad inizio del viaggio alla salita sul mezzo (o prima della medesima presso le infrastrutture di terra), sia, laddove il sistema di bigliettazione lo consenta, ad ogni cambio mezzo / trasbordo, effettuando l'ultima convalida entro il tempo di validità del titolo.
- Deve essere conservato sino al termine del viaggio e sino a dopo la discesa del mezzo, alle fermate in stazione.
- Non è cedibile dopo la validazione.
- È rimborsabile nei termini previsti all'art. 31 del Regolamento.
- Non ha scadenza e può essere utilizzato sino alla data di adeguamento tariffario nei termini previsti dall'art. 31 del Regolamento.



- È utilizzabile nei termini e modi riportati nelle condizioni di viaggio: integrità, leggibilità, non contraffazione, ...
- ✓ **Regole di vendita**
 - In sede di emissione/vendita del titolo è richiesta la semplice indicazione del numero di zone di validità, senza necessità di precisare una specifica relazione OD di sua validità.
- ✓ **Tariffa**
 - Unità tariffaria minima acquistabile pari a 1 zona.

All. 2.3 - Biglietto Multi corse (BM)

- ✓ **Profilo**
 - Ordinario, impersonale.
- ✓ **Ambito**
 - Combinazione libera di una o più zone contigue senza necessità d'indicazione della specifica relazione OD dello spostamento.
- ✓ **Destinatari**
 - Tutti i viaggiatori.
- ✓ **Validità spaziale**
 - Permette di effettuare un viaggio, percorrendo più tratte e combinando più mezzi, in modalità sia continuativa sia interponendo più soste intermedie, nel rispetto della validità temporale e del numero di zone acquistate, comprese quelle di inizio e di fine dello spostamento, nonché quelle intermedie di transito e d'interscambio.
 - Il titolo consente l'uso di tutte le modalità di TPL presenti nelle zone acquistate, senza limitazioni di utilizzo per spostamenti da zona d'origine a zona di destinazione, nonché per spostamenti intermedi all'interno delle zone acquistate.
- ✓ **Validità temporale**
 - Validità temporale base (1 zona) di 60 minuti + 10 minuti per ogni ulteriore sino ad un limite massimo di 120 minuti.
 - Laddove il sistema di bigliettazione consenta la validazione ad ogni cambio mezzo, la tratta iniziata entro il tempo di validità può essere completata.
- ✓ **Regole di utilizzo**
 - Titolo composto da n. 10 Biglietti Ordinari, aventi le stesse caratteristiche di validità spaziale e temporale, non separabili.
 - Ogni Biglietto Ordinario (BO) presente sul Biglietto Multi corse (BM) si attiva con la prima validazione.
 - È possibile attivare, con la prima validazione, più Biglietti Ordinari (BO) per l'utilizzo contemporaneo da parte di più persone.
 - La validazione è da effettuarsi nell'immediatezza dell'inizio del viaggio.
 - Secondo la modalità utilizzata, la validazione deve essere effettuata a inizio del viaggio alla salita sul mezzo (o prima della medesima presso le infrastrutture di terra), sia, laddove il sistema di bigliettazione lo consenta, ad ogni cambio mezzo / trasbordo, effettuando l'ultima convalida entro il tempo di validità del titolo.



- Deve essere conservato sino al termine del viaggio e sino a dopo la discesa del mezzo, alle fermate e in stazione.
 - Non è cedibile dopo la validazione.
 - È rimborsabile nei termini previsti all'art. 31 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
 - Non ha scadenza e può essere utilizzato sino alla data di adeguamento tariffario nei termini previsti dall'art. 31 del Regolamento.
 - È utilizzabile nei termini e modi riportati nelle condizioni di viaggio: integrità, leggibilità, non contraffazione, ...
- ✓ **Regole di vendita**
- In sede di emissione/vendita del titolo è richiesta la semplice indicazione del numero di zone di validità, senza necessità di precisare una specifica relazione OD per la sua validità.
- ✓ **Tariffa**
- Unità tariffaria minima acquistabile pari a 1 zona.

All. 2.4 - Abbonamento Settimanale Personale (AS)

- ✓ **Profilo**
- Ordinario, personale.
- ✓ **Ambito**
- Combinazione libera di una o più zone contigue con necessità d'indicazione preventiva della specifica relazione OD dello spostamento (zona tariffaria di origine e zona tariffaria di destinazione, con eventuale indicazione della "via" in caso di più possibilità di percorso).
- ✓ **Destinatari**
- Tutti i viaggiatori.
- ✓ **Validità spaziale**
- Permette di effettuare un numero illimitato di viaggi nel periodo di validità, percorrendo più tratte e combinando più mezzi, in modalità sia continuativa sia interponendo più soste intermedie, nel rispetto della validità temporale e del numero di zone acquistate, comprese quelle di inizio e di fine dello spostamento (zone OD), nonché quelle intermedie di transito e d'interscambio.
 - Il titolo consente l'uso di tutte le modalità di trasporto pubblico locale presenti nelle zone acquistate, senza limitazioni di utilizzo per spostamenti da zona d'origine a zona di destinazione, nonché per spostamenti intermedi all'interno delle zone acquistate.
- ✓ **Validità temporale**
- Sette giorni consecutivi (domeniche e festivi compresi), fino al termine del servizio dell'ultimo giorno ovvero fino all'effettuazione dell'ultima corsa prevista dall'orario ufficiale, a decorrere dalla prima validazione.
- ✓ **Regole di utilizzo**
- L'attivazione del titolo interviene a far data dal giorno di prima validazione.
 - La validazione è da effettuarsi nell'immediatezza dell'inizio del viaggio.



- Secondo la modalità utilizzata, la validazione deve essere effettuata a inizio del viaggio alla salita sul mezzo (o prima della medesima presso le infrastrutture di terra), sia, laddove il sistema di bigliettazione lo consenta, in ogni cambio mezzo/trasbordo, effettuando l'ultima convalida entro il tempo di validità del titolo.
 - Deve essere conservato sino al termine del viaggio e sino a dopo la discesa dal mezzo, alle fermate e in stazione.
 - È personale non cedibile.
 - È rimborsabile nei termini previsti all'art. 31 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
 - Non ha scadenza e può essere utilizzato sino alla data di adeguamento tariffario nei termini previsti dall'art. 31 del Regolamento.
 - Riporta nome, cognome e foto del titolare.
 - Deve essere accompagnato da documento di riconoscimento in corso di validità.
 - Scade al termine dell'ultimo giorno di validità e può essere utilizzato sino alla data di variazione della tariffa.
 - È utilizzabile nei termini e modi riportati nelle condizioni di viaggio: integrità, leggibilità, non contraffazione, ...
- ✓ **Regole di vendita**
- In sede di emissione/vendita del titolo è richiesta l'indicazione della specifica relazione O/D dello spostamento (zona tariffaria di origine e zona tariffaria di destinazione, con eventuale indicazione della "via" in caso di più possibilità di percorso).
- ✓ **Tariffa**
- Unità tariffaria minima acquistabile pari a 1 zona.

All. 2.5 - Abbonamento Mensile Personale (AM)

- ✓ **Profilo**
- Ordinario, personale.
- ✓ **Ambito**
- Combinazione libera di una o più zone contigue con necessità d'indicazione preventiva della specifica relazione OD dello spostamento (zona tariffaria di origine e zona tariffaria di destinazione, con eventuale indicazione della "via" in caso di più possibilità di percorso).
- ✓ **Destinatari**
- Tutti i viaggiatori
- ✓ **Validità spaziale**
- Permette di effettuare un numero illimitato di viaggi nel periodo di validità, percorrendo più tratte e combinando più mezzi, in modalità sia continuativa sia interponendo più soste intermedie, nel rispetto della validità temporale e del numero di zone acquistate, comprese quelle di inizio e di fine dello spostamento (zone OD) nonché quelle intermedie di transito e d'interscambio.
 - Il titolo consente l'uso di tutte le modalità di TPL presenti nelle zone acquistate, senza limitazioni di utilizzo per spostamenti da zona d'origine a zona di destinazione nonché per spostamenti intermedi all'interno delle zone acquistate.



✓ **Validità temporale**

- Mese solare fino al termine del servizio dell'ultimo giorno ovvero fino all'effettuazione dell'ultima corsa prevista dall'orario ufficiale.

✓ **Regole di utilizzo**

- L'attivazione del titolo interviene a far data dal primo giorno del mese solare acquistato, su richiesta in sede di acquisto oppure in sede di prima validazione.
- La validazione è da effettuarsi nell'immediatezza dell'inizio del viaggio.
- Secondo la modalità utilizzata, la validazione deve essere effettuata a inizio del viaggio alla salita sul mezzo (o prima della medesima presso le infrastrutture di terra), sia, laddove il sistema di bigliettazione lo consenta, ad ogni cambio mezzo / trasbordo, effettuando l'ultima convalida entro il tempo di validità del titolo.
- Deve essere conservato sino al termine del viaggio e sino a dopo la discesa dal mezzo, alle fermate e in stazione.
- È personale non cedibile.
- È rimborsabile nei termini previsti all'art. 31 del Regolamento.
- Non ha scadenza e può essere utilizzato sino alla data di adeguamento tariffario nei termini previsti dall'art. 31 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
- Riporta nome, cognome e foto del titolare.
- Deve essere accompagnato da documento di riconoscimento in corso di validità.
- La scadenza è fissata al termine dell'ultimo giorno di validità e può essere utilizzato sino alla data di variazione della tariffa.
- È utilizzabile nei termini e modi riportati nelle condizioni di viaggio: integrità, leggibilità, non contraffazione, ...

✓ **Regole di vendita**

- In sede di emissione/vendita del titolo è richiesta l'indicazione della specifica relazione O/D dello spostamento (zona tariffaria di origine e zona tariffaria di destinazione, con eventuale indicazione della "via" in caso di più possibilità di percorso).

✓ **Tariffa**

- Unità tariffaria minima acquistabile pari a 1 zona.

All. 2.6 - Abbonamento Annuale Personale (AA)

✓ **Profilo**

- Ordinario, personale.

✓ **Ambito**

- Combinazione libera di una o più zone contigue con necessità d'indicazione preventiva della specifica relazione OD dello spostamento (zona tariffaria di origine e zona tariffaria di destinazione, con eventuale indicazione della "via" in caso di più possibilità di percorso).

✓ **Destinatari**

- Tutti i viaggiatori.



✓ **Validità spaziale**

- Permette di effettuare un numero illimitato di viaggi nel periodo di validità, percorrendo più tratte e combinando più mezzi, in modalità sia continuativa sia interponendo più soste intermedie, nel rispetto della validità temporale e del numero di zone acquistate, comprese quelle di inizio e di fine dello spostamento (zone OD) nonché quelle intermedie di transito e d'interscambio.
- Il titolo consente l'uso di tutte le modalità di trasporto pubblico locale presenti nelle zone acquistate, senza limitazioni di utilizzo per spostamenti da zona d'origine a zona di destinazione, nonché per spostamenti intermedi all'interno delle zone acquistate.

✓ **Validità temporale**

- 12 mesi solari consecutivi (domeniche e festivi compresi) a decorrere dal primo giorno del mese fino alle ore 24 dell'ultimo giorno del dodicesimo mese di validità, fino al termine del servizio dell'ultimo giorno, ovvero fino all'effettuazione dell'ultima corsa prevista dall'orario ufficiale.

✓ **Regole di utilizzo**

- L'attivazione del titolo interviene a far data dal primo giorno del mese solare acquistato, su richiesta in sede di acquisto.
- La validazione è da effettuarsi nell'immediatezza dell'inizio del viaggio.
- Secondo la modalità utilizzata, la validazione deve essere effettuata a inizio del viaggio alla salita sul mezzo (o prima della medesima presso le infrastrutture di terra), sia, laddove il sistema di bigliettazione lo consenta, ad ogni cambio mezzo / trasbordo, effettuando l'ultima convalida entro il tempo di validità del titolo.
- Deve essere conservato sino al termine del viaggio e sino a dopo la discesa del mezzo, alle fermate e in stazione.
- È personale non cedibile.
- È rimborsabile nei termini previsti all'art. 31 del *Regolamento Tariffario Regionale*.
- Non ha scadenza e può essere utilizzato sino alla data di adeguamento tariffario nei termini previsti dall'art. 31 del Regolamento.
- Riporta nome, cognome e foto del titolare.
- Deve essere accompagnato da documento di riconoscimento in corso di validità.
- La scadenza è fissata al termine dell'ultimo giorno di validità e può essere utilizzato sino alla data di variazione della tariffa.
- È utilizzabile nei termini e modi riportati nelle condizioni di viaggio: integrità, leggibilità, non contraffazione, ...

✓ **Regole di vendita**

- In sede di emissione/vendita del titolo è richiesta l'indicazione della specifica relazione O/D dello spostamento (zona tariffaria di origine e zona tariffaria di destinazione, con eventuale indicazione della "via" in caso di più possibilità di percorso).

✓ **Tariffa**

- Unità tariffaria minima acquistabile pari a 1 zona



Allegato 3 - Profili Tariffari

All. 3.1 - Profilo ordinario

1. Il profilo ordinario
 - si applica a tutti i passeggeri che non possono usufruire di profili agevolati;
 - prevede l'applicazione della tariffa STIBM intera.

All. 3.2 - Profili agevolati "di base"

1. Sono istituiti i seguenti profili agevolati di base per i quali si applicano le agevolazioni sotto riportate:
 - a) Profili agevolati di cui all'Art. 28 c.2 del *Regolamento Tariffario Regionale*, destinati a segmenti specifici della domanda quali ad esempio invalidi, disabili, ecc.... (per l'elenco completo si rimanda al *Regolamento Tariffario Regionale*).
 - b) Bambini di età inferiore a 4 anni:
 - gratuità del viaggio (Art.27 comma 1 del *Regolamento Tariffario Regionale*).
 - c) Ragazzi fino a 14 anni (Art. 27 c.1 del *Regolamento Tariffario Regionale*):
 - gratuità se accompagnati da persona in possesso dei requisiti stabiliti con atto della Giunta regionale e di un qualsiasi titolo di viaggio valido per la tratta oggetto dello spostamento.
 - d) Minori di anni 18:
 - Gli abbonamenti mensili ed annuali dei figli minori di 18 anni sono soggetti ai seguenti sconti rispetto alla tariffa ordinaria:
 - 1° figlio a tariffa intera;
 - 2° figlio sconto del 20%;
 - dal 3° figlio dello stesso nucleo familiare gratuità.
 - I figli devono appartenere allo stesso nucleo familiare. Il rapporto di parentela è autocertificabile mediante un modulo il cui fac-simile è riportato nell'allegato C della DGR 1204/2010.
 - L'incentivo è valido per tutti gli abbonamenti mensili e annuali a tariffa ordinaria.
 - Lo sconto del 3° figlio è valido solo per titoli di viaggio della stessa tipologia dei primi due figli (annuale o mensile).
 - e) Studenti di età inferiore ai 26 anni (Art. 28 c.9 del Reg. Tariffario Regionale e DGR 1024/2010):
 - applicabile sino al compimento del 26° anno di età, con agevolazione prevista per i titoli *Abbonamento Annuale* Personale (come riportato esplicitamente nell'Allegato 4), e possibilità di acquisto rateizzato;

Inoltre, si identificano le seguenti agevolazioni tariffarie di "base" del STIBM il cui valore sarà oggetto di offerta negoziale per il rinnovo dei Contratti di Servizio:

- f) Passeggeri di età inferiore ai 26 anni:
 - *Abbonamento Annuale* Personale con sconto da definire;



- g) Ragazzi di età fino a 14 anni:
 - *Abbonamento settimanale, mensile o annuale* scontato rispetto al valore base: sconto da definire;
- h) Ragazzi di età fino a 10 anni compresi:
 - *Abbonamento annuale* per a prezzo scontato: sconto da definire in fase di gara;
- i) Passeggeri di età superiori a 65 anni:
 - *Abbonamento settimanale, mensile o annuale* scontato rispetto al valore base: sconto da definire;
- j) Passeggeri a basso reddito:
 - *abbonamento mensile e/o annuale* scontato rispetto al valore base:
 - persone appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a 6000 € : sconto da definire
 - persone appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE fra 6000 € 12000 € : sconto da definire

All. 3.3 - Profili agevolati “a richiesta”

1. Profili agevolati a richiesta da parte di Enti o altri Soggetti, consentono ulteriori agevolazioni e/o esenzioni e sono possibili solo nell’ambito di quanto stabilito dall’Art.28 comma 6 del *Regolamento Tariffario Regionale*, previa la definizione di una adeguata modalità di compensazione a favore degli Affidatari del servizio.
2. L’attivazione dei profili agevolati “a richiesta” avviene previo accordo commerciale fra il Soggetto richiedente ed il Gestore del Trasporto e deve essere autorizzata dall’Agenzia.
3. L’accordo commerciale deve prevedere i dettagli dell’agevolazione fra i quali:
 - condizioni di applicabilità del profilo,
 - titoli di viaggio ai quali applicare il profilo agevolato,
 - durata dell’accordo,
 - stima della contribuzione compensativa dell’agevolazione tariffaria,
 - garanzia delle due Parti che la compensazione economica compensa interamente e non supera il mancato introito atteso.
4. Il gestore del trasporto deve periodicamente (ed almeno annualmente) consuntivare all’Agenzia i dati essenziali dell’accordo, fra i quali:
 - il numero di titoli agevolati venduti per tipologia;
 - entità del mancato introito derivante dalla vendita dei titoli agevolati;
 - entità ed estremi (fatture e/o mandati di pagamento) del contributo economico ricevuto dal Soggetto che ha richiesto l’agevolazione;
 - dichiarazione del Gestore del Trasporto a garanzia che la compensazione economica compensa interamente e non supera il mancato introito derivante dall’agevolazione applicata.



Allegato 4 - Tariffe

All. 4.1 - Tariffe dei titoli obbligatori STIBM

Fascia tariffaria	Biglietto ordinario	Biglietto giornaliero	Biglietto multi-corse (=10 biglietti)	Abbonamento settimanale personale	Abbonamento mensile personale	Abbonamento annuale personale
1	1,50 €	5,30 €	12,50 €	11,00 €	35,00 €	312,00 €
2	2,20 €	7,70 €	18,00 €	17,00 €	51,00 €	449,00 €
3	2,70 €	9,50 €	22,00 €	20,50 €	62,00 €	553,00 €
4	3,20 €	11,00 €	27,00 €	23,00 €	72,00 €	657,00 €
5	3,80 €	13,50 €	32,50 €	27,50 €	85,00 €	776,00 €
6	4,30 €	15,00 €	38,50 €	31,00 €	96,00 €	884,00 €
7	4,80 €	15,50 €	43,00 €	34,50 €	103,00 €	964,00 €
8	5,30 €	15,50 €	47,50 €	38,50 €	103,00 €	964,00 €
9	5,80 €	15,50 €	52,00 €	42,00 €	103,00 €	976,00 €
10	6,30 €	15,50 €	57,00 €	45,50 €	103,00 €	987,00 €
Intera rete STIBM	6,80 €	15,50 €	61,00 €	49,00 €	103,00 €	987,00 €

All. 4.2 - Tariffa STIBM dell'abbonamento annuale agevolato per studenti sino a 26 anni

Fascia tariffaria	Abbonamento annuale studenti
1	250,00 €
2	359,00 €
3	443,00 €
4	525,00 €
5	621,00 €
6	707,00 €
7	771,00 €
8	771,00 €
9	781,00 €
10	790,00 €
Intera rete STIBM	790,00 €

All. 4.3 - Validità temporale dei titoli

Fasce Tariffarie	Biglietto ordinario (minuti)	Biglietto giornaliero	Biglietto multi-corse (minuti)	Abbonamento settimanale	Abbonamento mensile	Abbonamento annuale
1	60		60			
2	70		70			
3	80		80			
4	90		90			
5	100	24 ore dalla prima validazione	100	7 giorni dal primo giorno di validazione	dal primo all'ultimo giorno del mese di calendario	12 mesi dal primo giorno del mese di acquisto
6	110		110			
7	120		120			
8	120		120			
9	120		120			
10	120		120			
Intera rete	120		120			



All. 4.4 - Rapporti di convenienza

Fascia tariffaria	giornaliero /biglietto ordinario	sconto carnet	settimanale /Biglietto ordinario	Mensile /Settimanale	Mensile/Biglietto Ordinario	sconto Annuale/mensile	annuale/biglietto ord.	sconto Annuale Ordinario/Annuale Studenti
1	3,5	16,7%	7,3	3,2	23,3	25,7%	208	20%
2	3,5	18,2%	7,7	3,0	23,2	26,6%	204	20%
3	3,5	18,5%	7,6	3,0	23,0	25,7%	205	20%
4	3,4	15,6%	7,2	3,1	22,5	24,0%	205	20%
5	3,6	14,5%	7,2	3,1	22,4	23,9%	204	20%
6	3,5	10,5%	7,2	3,1	22,3	23,3%	206	20%
7	3,2	10,4%	7,2	3,0	21,5	22,0%	201	20%
8	2,9	10,4%	7,3	2,7	19,4	22,0%	182	20%
9	2,7	10,3%	7,2	2,5	17,8	21,0%	168	20%
10	2,5	9,5%	7,2	2,3	16,3	20,1%	157	20%
Intera rete	2,3	10,3%	7,2	2,1	15,1	20,1%	145	20%